
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI GIOVO



P.R.G.

**PIANO REGOLATORE GENERALE
Variante 2024 (Centri Storici)**

Norme di Attuazione

ALLEGATO 2
Adozione Preliminare - Ottobre 2024

Prima Adozione
Del. Cons. Comunale N. ____ dd. ____/____

Timbri e protocolli

Seconda Adozione
Del. Cons. Comunale. N. ____ dd. ____/____

Adozione definitiva
D.G.P. n. ____ dd. ____/____

Pubblicazione B.U.R. dd. ____/____

Progettisti

Arch. Ruggero MUCCHI

Arch. Gabriella DALDOSS

Dott. Pianif. Cesare BENEDETTI



CAPITOLO I

GENERALITA'

ART. 1 NATURA, SCOPI, CONTENUTI DEL P.R.G.

1. Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua la pianificazione territoriale a livello comunale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.

2. Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:

- l'individuazione del perimetro del centro storico, degli insediamenti storici sparsi e la formulazione delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi;
- l'individuazione degli insediamenti abitativi;
- l'individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le infrastrutture;
- l'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
- la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi.

3. Il Piano Regolatore Generale di Giovo è costituito dai seguenti elaborati e tavole grafiche:

- a) la relazione illustrativa;
- b) le norme di attuazione.

Per il territorio esterno ai centri storici:

- n. 4 Tavole del sistema ambientale in scala 1:5.000
- n. 4 Tavole del sistema insediativo e produttivo in scala 1:5.000

Per gli Insediamenti storici:

- Tavole delle categorie di intervento 1 :1000;
- Tavole delle sopraelevazioni
- Tavole di confronto con la CSP
- Schede di catalogazione delle unità edilizie;
- Prontuario per l'uso dei materiali negli interventi in centro storico

ART. 2 APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. del Comune di Giovo si applica integralmente a tutto il territorio comunale ed è comprensivo della parte relativa alla tutela degli Insediamenti Storici, per i quali valgono le indicazioni di dettaglio previste nelle apposite tavole e le norme specifiche comprese nel Capitolo VII del presente fascicolo. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.

Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti. Nel caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la scala più dettagliata. Il P.R.G. si attua mediante Intervento diretto e mediante Piano attuativo.

2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi (art. 24 e 50 L. P. 15/2015) e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia. All'interno dei Piani attuativi sono vincolanti gli indici edilizi e urbanistici e solo orientativi quelli tipologici prescritti per ciascuna zona nell'apposito cartiglio o nelle presenti norme di attuazione.
3. Dove non sono previsti i Piani di cui al comma precedente e fatti salvi i casi in cui vi è obbligo di lottizzazione, gli interventi edilizi che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale possono essere eseguiti direttamente, ottenuto il peculiare titolo edilizio.
4. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale e dalla cartografia del sistema ambientale.
5. Le prescrizioni di cui al capitolo II, relativo alle cautele speciali, prevalgono sulle indicazioni di zona.
6. Le norme del PRG si riferiscono anche alle parti di territorio soggette alla pianificazione degli Insediamenti Storici, salvo norme o indicazioni specifiche previste nel P.R.G.

ART. 3 EFFETTI E COGENZA DEL P.R.G.

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.
2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell'adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi.

Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione, restauro, e risanamento, senza aumento di volume urbanistico (Vt).

3. Le Tavole e gli altri elaborati del P.R.G. indicano con apposita simbologia le aree sottoposte alla pianificazione degli Insediamenti Storici per le quali valgono le indicazioni di dettaglio previste nelle apposite tavole e le norme specifiche comprese nel Capitolo VII del presente fascicolo. Le disposizioni contenute nella disciplina urbanistica si riferiscono anche alle parti di territorio soggette alla pianificazione degli Insediamenti Storici e hanno effetto su questa in caso di assenza di norma o indicazione specifica prevista nel PRG.

3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

CAPITOLO II

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO

ART. 4 PIANI ATTUATIVI

1. Il PRG. si attua mediante Piani attuativi nelle porzioni di territorio specificamente indicate nelle tavole del PRG stesso. Il rilascio di titolo abilitativo è subordinato alla preventiva approvazione del Piano suddetto in applicazione delle disposizioni contenute nel Capo III del Titolo II della L.P. n. 15/2015 e dal Capo I del Titolo II del regolamento urbanistico-edilizio provinciale e secondo le prescrizioni delle seguenti norme.

2. I piani attuativi si distinguono in:

- [PR] piano di riqualificazione urbana;
- [PS] piano per specifiche finalità;
- [PL] piano di lottizzazione;

Per i piani attuativi d'iniziativa, quando il PRG ne prevede l'obbligatorietà, il comune si pronuncia sulla proposta di Piano pervenuta, approvando il piano o respingendo la proposta, entro sei mesi dalla sua presentazione. Questa valutazione costituisce atto obbligatorio.

3. Salvo diverse specifiche prescrizioni, sino all'approvazione dei piani attuativi sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza aumento di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (Sun), mentre nei fondi agricoli sono ammesse le sole opere di gestione colturale. Nelle aree dove siano presenti opere di urbanizzazione sono consentiti altresì, con il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 84 della L.P. 15/2015, interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti senza aumento di volume urbanistico e sul medesimo sedime.

4. I contenuti e le finalità dei Piani attuativi sono quelli previsti dalla norma urbanistica provinciale.

5. Quando il mancato accordo tra i proprietari delle aree comprese in un Piano attuativo o di Lottizzazione rende irrealizzabile l'attuazione delle previsioni del PRG a scapito di un rilevante interesse pubblico, il Comune può predisporre un Piano di Lottizzazione d'ufficio o può approvare, in sostituzione del Piano di Lottizzazione, la formazione di comparti edificatori, secondo quanto previsto dagli articoli 52 e 53 della norma provinciale.

6. In presenza di particolari situazioni morfologiche o di documentati problemi idrogeologici, il piano attuativo potrà modificare il piano di campagna mediante riporti di terreno, acquisito il parere favorevole della Commissione edilizia comunale.

7. Nel caso di Piani Attuativi riguardanti aree interessate alla realizzazione attività e funzioni sensibili all'inquinamento acustico di scuole, prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/95 (strade, circoli privati, impianti sportivi, ecc.) è obbligatorio predisporre e presentare, unitamente alla richiesta del rilascio del permesso di costruire o dell'approvazione del Piano, una valutazione del clima acustico.

CAPITOLO III

DEFINIZIONI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

ART. 5 APPLICAZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

1. L'applicazione degli indici urbanistici previsti dal PRG avviene in conformità a quanto specificato dal Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale e dalla norma urbanistica provinciale.
- 2 Non è ammesso il trasferimento di volume urbanistico (Vt) o di superficie utile netta (Sun) fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle norme urbanistiche.
3. Le distanze tra edifici e di questi ultimi dai confini e le distanze per manufatti accessori il PRG fa riferimento all'Allegato 2 della deliberazione Giunta provinciale n. 2023/2010 e s.m. Sono comunque da rispettare le distanze stabilite dal codice Civile.

ART. 6 DEFINIZIONI, INDICI URBANISTICO-EDILIZI, PARAMETRI E PRESCRIZIONI CONTENUTI ESCLUSIVAMENTE NEL P.R.G.

1. Fatte salve le prescritte distanze da edifici, confini e strade, non è stabilita una distanza minima da mantenere dal limite di zona a diversa destinazione, tranne il caso di aree che prevedono l'istituzione di un vincolo preordinato all'espropriazione (art. 48 L.P. 15/2015).
2. Ai fini delle presenti norme, per lunghezza dei fronti deve intendersi la lunghezza applicabile a ogni singolo prospetto dell'edificio, compresi sfalsamenti e rientranze, con esclusione di eventuali volumi tecnici o delle opere volte a favorire il risparmio energetico nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative in materia di edilizia sostenibile.
3. Per altezza di controllo nelle aree residenziali s'intende l'altezza del fronte.
4. Ai fini della definizione di vicinanza degli spazi di parcheggio che possono essere individuati all'esterno del lotto oggetto d'intervento, contenuta nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, si assume una distanza non superiore a metri 100, misurata lungo un percorso pedonale pubblico o aperto al pubblico transito o gravato da diritto di passo a favore del parcheggio.
5. Il rapporto di funzionalità degli interrati con la parte degli edifici in superficie, che consente di escludere dalla determinazione della superficie utile lorda (Sul) i piani interrati o le parti dei piani interrati così come individuati dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è da intendere garantito quando tali piani sono destinati ad ambienti funzionalmente connessi con le destinazioni presenti fuori terra o come locali di pertinenza della residenza, quali: posti auto e garage, compresi i relativi spazi di manovra o di accesso, cantine, depositi, stube, lavanderie, ecc.
6. Esclusivamente nelle aree di pertinenza del centro storico, nelle aree residenziali e nelle aree a "Verde privato da tutelare", solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, è ammessa, la realizzazione di costruzioni accessorie (legnaie e tettoie), così come definite dal comma 4 lettera "b" dell'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio

provinciale. Ai fini delle distanze, per queste costruzioni si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i “manufatti accessori”.

Le costruzioni accessorie avranno un’altezza massima al colmo di m. 3,00 e una copertura realizzata con gli stessi materiali e finiture dell’edificio di cui sono pertinenza o in lamiera.

Per gli interventi all’interno del Centro Storico si rimanda anche all’art. 56 commi 10 e 11.

ART. 7 CONDIZIONI DI EDIFICABILITÀ'

1. L’edificabilità di un’area è subordinata alla presenza d’idonee opere di urbanizzazione primaria. L’indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto dalla norma urbanistica vigente.
2. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivanti e l’esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte dell’Organo competente, di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.
3. Il PRG, in applicazione dell’art. 45 della Legge provinciale 4 agosto 2015, n.15, individua in cartografia le aree destinate all’insediamento che a seguito di una procedura di variante e su specifica richiesta degli interessati, sono state trasformate in aree non edificabili. Il vincolo di inedificabilità ha una durata almeno decennale a partire dalla data di approvazione della Variante al PRG che le prevede. Per un periodo minimo di dieci anni il Comune non può ripristinare l’edificabilità dell’area, neppure con ricorso a un’ulteriore procedura di variante. Successivamente a tale data, la modifica della destinazione urbanistica è possibile secondo le procedure ordinarie.

ART. 8 ASSERVIMENTO DELLE AREE

1. L’edificazione di un’area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell’indice di fabbricabilità e della superficie coperta. Può essere destinata a ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
2. Il Comune tiene una cartografia e un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.
3. I progetti che, a qualsiasi titolo, prevedono un riferimento all’indice di fabbricabilità fondiaria (Iff) o territoriale (Ift) oppure a un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) o territoriale (Ut) devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici vigenti, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.
4. Lo scorporo di una particella fondiaria da una particella edificata, se attribuisce a quest’ultima un volume urbanistico (Vt), una superficie utile netta (Sun) o una superficie coperta (Sc) superiori di quelli consentiti dalle norme di zona, determina sulla nuova particella una servitù necessaria al rispetto degli indici della superficie originale; la parte di superficie fondiaria eccedente potrà essere edificata nel rispetto degli indici non ancora utilizzati.

ART. 9 CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO

1. Per quanto riguarda le caratteristiche di ciascuna categoria d'intervento si fa riferimento all'articolo 77 della L.P. 15/2015.
2. Ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso, si applicano le categorie d'intervento previste dalle schede di rilevazione. Sono ammessi gli interventi di soprelevazione degli edifici esistenti per ricavare o migliorare unità abitative nei sottotetti esistenti ai sensi dell'articolo 105 della L.P. 15/2015, salvo diversa prescrizione contenuta sulla scheda.
- 3 Ai fabbricati interni al perimetro dei centri storici anche di carattere sparso e nelle zone omogenee del PRG, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia [R3] sono ammessi gli interventi di ampliamento della SUN esistente anche oltre il limite del 20% nel rispetto del volume urbanistico esistente. Per gli edifici di categoria R2 – Risanamento conservativo, è ammesso l'ampliamento di SUN esclusivamente nel rispetto del volume urbanistico esistente e delle modalità di intervento di cui all'articolo 54.
4. Nelle zone omogenee del PRG esterne ai centri storici anche di carattere sparso, la soprelevazione di cui all'art. 77 comma 1 lett. e) punto 2 della LP 15/2015, finalizzata a rendere abitabili i sottotetti degli edifici esistenti, è annoverata tra gli interventi di ristrutturazione anche nel caso in cui produca un incremento della SUN esistente maggiore del 20%.
5. Quanto previsto dal presente articolo è integrato dal successivo art. 69.

ART. 10 DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI

1. Gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dei manufatti esistenti, devono prevedere, in relazione alle funzioni dell'edificio, spazi di parcheggio nella misura stabilita dalle disposizioni provinciali che regolano la materia, e nello specifico al Titolo I Capo 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
2. Nelle aree destinate all'edificazione è consentito costruire parcheggi interrati in aderenza ai fabbricati esistenti in deroga alla superficie coperta massima, fino a soddisfare gli standard minimi di legge.

CAPITOLO IV

VINCOLI IDROGEOLOGICI ED AMBIENTALI

ART. 11 VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti alle disposizioni della Carta di sintesi della pericolosità.

ART. 12 SUPERFICI LIQUIDE – VINCOLI PREORDINATI ALLA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia le superfici liquide. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono diretti alla tutela e all'integrità del quadro naturalistico esistente e sono soggetti alle disposizioni della Carta delle Risorse Idriche provinciale, con riferimento all'aggiornamento più recente.
2. Nelle aree di protezione di pozzi e sorgenti, per qualsiasi intervento interno o limitrofo alla perimetrazione del vincolo, si faccia riferimento ai contenuti della Carta delle risorse idriche della PAT con il più recente aggiornamento.
3. La realizzazione sul territorio comunale di nuovi prelievi dovrà essere subordinata alla presentazione di una perizia idrogeologica da allegare alla domanda di concessione, che escluda il pregiudizio della falda acquifera interessata.

ART. 13 AMBITO FLUVIALE ECOLOGICO E IDRAULICO

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema ambientale l'ambito fluviale ecologico, così come definito dalla specifica norma provinciale. Lo scopo è quello di preservare la funzionalità dell'ecosistema fluviale, promuovendo la protezione e la valorizzazione delle fasce riparie del torrente Avisio e del fiume Adige. Sul territorio comunale, come riportato sulle tavole di PRG, è presente un ambito fluviale ecologico relativo al torrente Avisio, e un ambito fluviale idraulico relativo al fiume Adige (area a elevata pericolosità di esondazione). La proprietà pubblica ha per oggetto l'alveo inteso come terreno occupato dalle acque durante le piene ordinarie, e tutti i manufatti costituenti opere idrauliche. Per quanto concerne questi ultimi, la proprietà demaniale coincide con l'area da essi effettivamente occupata, ivi compresi i terrapieni necessari alla loro stabilità e sicurezza.
2. Gli ambiti sono costituiti da una fascia riparia di protezione, che rappresenta un'area d'interesse ecologico e area filtro, per quanto riguarda l'apporto di nutrienti e inquinanti, tra il corso d'acqua e il territorio circostante, garantendo un buon livello di funzionalità fluviale. La larghezza di tale fascia ripariale è variabile in base alla valenza del corso d'acqua e fissata dalla norma (L.P. 11/2007 e art. 25 d.P.P. 20 settembre 2013 n. 22-124/Leg) o da specifiche disposizioni del Servizio provinciale, misurata in orizzontale dal limite della proprietà provinciale.

In tali aree non sono ammissibili nuove costruzioni, salvo quelle previste nei commi successivi e quelle riferite a iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale.

3. Nelle aree interessate dall'ambito fluviale ecologico sono ammesse le normali attività legate all'agricoltura e alla forestazione. In particolare:
 - a) nelle aree a bosco sono ammesse esclusivamente le attività previste dal comma 2 dell'art. 38 delle presenti Norme. Non sono ammesse inoltre le bonifiche agrarie finalizzate alla trasformazione di aree a bosco in aree agricole.
 - b) nelle aree agricole e agricole di pregio sono ammessi: gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, comprese:
 - le bonifiche agrarie quando non rivestano caratteristiche tali da essere assoggettate a VIA; - la manutenzione o il ripristino della viabilità esistente;
 - il recupero o la costruzione di nuovi muri di contenimento dei terrazzamenti;
 - la realizzazione di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzi e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Urbanistico-Edilizio Provinciale.
 - tutti gli interventi di ristrutturazione e ampliamento delle infrastrutture e del patrimonio edilizio esistente ammessi dalle presenti Norme;
 - eventuali attività preesistenti, purché compatibili con la funzionalità ecologica dell'ambito. Gli altri interventi di maggiore entità e quelli di nuova realizzazione, così come previsti nell'art. 40 (area agricola) e 41 (area agricola di pregio) delle presenti Norme e che necessitano del parere preventivo del Comitato per le iniziative agricole, dovranno distare almeno m. 50 dal limite della sponda fluviale ed il progetto degli stessi dovrà essere corredata da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e/o indotto fra le opere progettate ed il corso d'acqua.

ART. 14 AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Sono aree in cui le funzioni previste dalla cartografia di Piano sono subordinate all'esigenza di salvaguardare i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzate da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In tali aree tutti gli interventi che comportano l'alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste dalla specifica norma provinciale.
3. Nelle aree non sottoposte a tutela ambientale, o soggette ad altri tipi di tutela di natura storico-artistica, culturale o ambientale, il sindaco, sentita la Commissione edilizia, svolge azione di tutela

in fase di approvazione dei progetti, secondo i criteri e i principi di carattere paesaggistico-ambientale e di salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, enunciati nel PUP o nella norma urbanistica provinciale.

ART. 15 AREE E SITI QUALIFICATI COME BENI AMBIENTALI

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia i manufatti ed i siti di particolare pregio paesaggistico e ambientale individuati ai sensi della legge urbanistica e che sono compresi negli elenchi contenuti nell'allegato D e del P.U.P. ed individuati ai sensi dell'art. 65 della L.P. 15/2015. Sul territorio comunale sono presenti:

- bene di interesse stratigrafico: Ville di Giovo (n. 310 - Sito in cui affiora con continuità la successione sedimentaria anisica...)
- bene ambientale identificato con il "mulino Lessi" (Id PUP006_537, descrizione Mulino Lessi, Codice 004, articolo 12)
- bene ambientale identificato con il roccolo al Sauch (Codice 071, articolo 12)

2. In dette aree sono vietate:

- le nuove costruzioni;
- la modifica dell'andamento naturale del terreno;
- la realizzazione di qualsiasi opera che possa alterare il valore del bene.

3. Fermo restando il regime di particolare tutela, per gli edifici ricadenti in tali aree si prevede la categoria di intervento del risanamento conservativo.

ART. 16 AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE

1. Il P.R.G. può individuare con apposita perimetrazione le aree di rilevanza ambientale, finalizzate alla conservazione e valorizzazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.

2. La tutela si attua mediante il mantenimento e la valorizzazione dei valori formali e delle qualità paesaggistiche dei siti. Per una migliore attuazione delle finalità sopraccennate, si prescrive ai comuni interessati la predisposizione di progetti di salvaguardia e valorizzazione ambientale con i seguenti criteri:

- a) dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito;
- b) dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolar modo per le aree boscate dovrà essere

evitato l'esbosco a raso e la monocultura. Potranno essere recuperate a uso agricolo eventuali aree un tempo coltivate e ora boscate;

- c) eventuali attività di tipo edificatorio, qualora ammesse, dovranno essere realizzate modificando il meno possibile l'andamento naturale del terreno e comunque inserendosi armoniosamente nel paesaggio, rispettandone le modalità di insediamento, le tipologie edilizie e i materiali. E' comunque ammessa la manutenzione dei volumi edilizi e dei manufatti esistenti nel rispetto delle caratteristiche e dei materiali tradizionali della zona;
 - d) è ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica.
3. Si dovrà assolutamente escludere l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, o le specie floristiche spontanee e faunistiche selvatiche nelle arre non coltivate, compresi i cambi di coltura qualora possano incidere sulla qualità ambientale del sito.
 4. Fino a quando non saranno redatti gli studi di cui al presente articolo, nelle aree ricadenti nelle zone di rilevanza ambientale e culturale non sono ammessi interventi che comportano la modifica dei suoli o la realizzazione di costruzioni, ad esclusione dell'ampliamento degli edifici esistenti o dello sviluppo delle attrezzature sportive presenti in zona.

ART. 17 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela, ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.) e delle "Nuove disposizioni in materia di beni culturali" (L.P. n. 1/2003 e s.m.).

La loro classificazione e la perimetrazione è stata eseguita su indicazione della Soprintendenza per i Beni Culturali della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela, secondo le caratteristiche di seguito descritte.

Rivestono particolare interesse quelle comprese nell'Allegato "D" del PUP, e precisamente:

- Mancabrot: stazione del bronzo medio;
- Valternigo - A Mur: necropoli romana
- Valternigo - Giae S. Floriano: materiale sporadico dell'età del ferro e romano;
- Valternigo - S. Floriano: materiale isolato dell'età del bronzo e del ferro.

2. Fra le aree di valenza storico - archeologica vanno comprese anche quelle caratterizzate da giacimenti archeologici individuati e tuttavia non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o addirittura non ancora sottoposte ad indagini scientifiche
3. La tutela dei siti archeologici si esercita in conformità a tre classi che distinguono diverse AREE DI TUTELA, secondo le disposizioni emanate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e la vigente normativa provinciale.
4. E' fatto obbligo di denuncia alla Soprintendenza ai Beni Culturali da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

5. Sulle tavole di Piano è indicata con apposita simbologia un'area il cui interesse non è stato notificato ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), ma comunque caratterizzata da giacimento archeologico individuato ma non totalmente conosciuto, nella quale sono state eseguite indagini scientifiche preliminari che dovranno essere approfondite per stabilirne la natura e l'esatta estensione.

ART. 18 SITI BONIFICATI

1. Si tratta di aree interessate da discariche di inerti successivamente bonificate Tali aree sono inserite nell'anagrafe dei siti da bonificare della P.A.T. e riportate dal P.R.G. nella cartografia del sistema ambientale.

Sul territorio di Giovo è presente un solo sito, in località Cadrobbi (non rubricata nella costituito da una ex discarica per rifiuti inerti, attivata prima della data di entrata in vigore della specifica previsione normativa (l.p. 29 dicembre 2006, n. 11) chiusa e ripristinata secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003.

2. In queste aree sono ammessi interventi finalizzati solo alla coltivazione agricola o boschiva.
3. Più in generale, tali siti devono necessariamente essere isolati dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Pertanto va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, vadano ad alterare lo stato dei luoghi rispetto al progetto di bonifica eseguito. È ammesso l'uso agricolo secondo quanto disciplinato per le discariche inerti dall'art. 102-quater commi 11 e 12 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. (TULP).

ART. 19 RISERVE NATURALI PROVINCIALI

1. Si considerano riserve naturali provinciali di interesse ambientale culturale e scientifico le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono presenze di particolari entità florofaunistiche; inoltre quelle aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione.

Sono pertanto aree di rilevante interesse, la cui salvaguardia ha lo scopo di conservare o ripristinare l'equilibrio ecologico-ambientale e sono regolamentate dalla L.P. 11/07 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura". Tali disposizioni prevalgono sulle previsioni urbanistiche riportate nel sistema insediativo e produttivo.

Tali aree sono costituite da: riserve naturali locali [Rnl];

2 L'individuazione delle riserve naturali provinciali di interesse provinciale, la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela sono effettuate con deliberazione della

Giunta Provinciale in base al disposto dell'art. 35 della L.P. 11/07 e s.m.

Sul territorio comunale sono presenti:

A: riserva n. 86

Nome riserva Palù dei Fornei

Area (ha) 0,49

B: riserva n. 87

Nome riserva Fornei

Area (ha) 1.56

C: riserva n. 88

Nome riserva Palù Sovina

Area (ha) 1.58

3. Per ciascuna area di riserva di interesse locale, al fine di evitare l'alterazione diretta o indiretta degli elementi caratteristici che lo compongono, sono definiti i seguenti criteri di tutela:

a) area di tutela integrale;

b) area di tutela parziale.

4. Le aree di tutela integrale sono individuate particolarmente nelle tavole del sistema ambientale. In tali aree è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo. E' altresì vietato depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno.

E' vietato inoltre coltivare cave o torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. Non sono ammesse recinzioni.

5. L'area di tutela parziale è individuata sulle tavole del sistema ambientale.

In tale area non è consentita l'edificazione, i movimenti di terra, il deposito di materiali e la costruzione di qualsiasi manufatto ad esclusione delle opere di infrastrutturazione del territorio. Possono essere ammesse recinzioni eseguite con tecniche tradizionali esclusivamente in legno con un'altezza massima di m. 1.20.

6. Nelle aree relative alle riserve di interesse locale, regolamentati dalla L.P. 11/07 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura", sono ammessi progetti di iniziativa comunale contenenti i provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione del biotopo. Non sono comunque ammessi:

- il danneggiamento, la perturbazione e l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di habitat di specie animali e vegetali protette;
- ogni forma di discarica o di deposito di rifiuti solidi e liquidi o di altri materiali di qualsiasi genere;
- gli scavi, i cambiamenti di coltura, e le opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- la coltivazione di cave e torbiere;
- l'attività venatoria salvo eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici.

ART. 20 VERDE PRIVATO DA TUTELARE

1. Nelle tavole del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato da tutelare. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree è previsto l'ampliamento della Sun per una sola volta nella misura del 20%.

Per una riqualificazione formale e funzionale del fabbricato, possono essere oggetto di interventi edilizi fino alla demolizione con ricostruzione dei volumi preesistenti, senza sostanziale spostamento del sedime.

2. Le aree agricole o ortive, interne agli abitati esistenti o ubicate ai margini di essi, destinate a verde privato da tutelare, sono vincolate allo stato di fatto.
3. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso privato, condominiale o pubblico. È ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive non coperte di uso privato. Sono ammesse inoltre costruzioni di carattere stagionale, connesse con la coltivazione di orti e giardini, manufatti accessori alla residenza quali depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal Regolamento edilizio comunale e dal PRG. È ammessa inoltre la realizzazione di manufatti con Sun massima di mq. 15 (falde comprese) e altezza di m. 3,00 da destinare a parcheggio di pertinenza della residenza, o parcheggi a raso, che devono essere pavimentati con superficie permeabile.

Le aree potranno inoltre essere utilizzate per la costruzione di strade d'uso pubblico e di parcheggio privato di pertinenza della residenza e delle zone produttive nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli standards previsti dalla norma urbanistica provinciale.

4. Nelle aree adiacenti alle aree cimiteriali, la destinazione d'uso di cui al presente articolo può essere mutata in caso di ampliamento del cimitero e dei servizi connessi con la sepoltura.

CAPITOLO V

DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO

ART. 21 ZONE A: PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il P.R.G.I.S. redatto ai sensi degli artt. 24 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e forma parte integrante del P.R.G. e viene attuato secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 delle presenti norme, la relativa normativa di attuazione è riportata nel Capitolo VII delle presenti norme.
2. Il P.R.G.I.S. è stato redatto su apposite cartografie alle quali si rimanda per la puntuale individuazione degli interventi ammessi. Nelle tavole del P.R.G. sono indicati i perimetri e le aree di rispetto dei singoli centri storici, è precisato il numero di riferimento alla tavola del P.R.G.

ART. 22 ZONE B: INSEDIAMENTI ABITATIVI

1. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti zonizzazioni:
 - a) area residenziale esistente satura;
 - b) area di completamento;
 - c) area di nuova espansione.
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia, gli indici urbanistici e le prescrizioni individuate negli appositi cartigli. In particolare:
 - 1** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 11,50 m.
altezza dell'edificio 12,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,65 mq. / mq.
 - 2** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 11,50 m.
altezza dell'edificio 12,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,52 mq. / mq.
 - 3** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 9,50 m.
altezza dell'edificio 10,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,65 mq. / mq.
 - 4** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 9,80 m.
altezza dell'edificio 10,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,52 mq. / mq.

- 5** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 9,80 m.
altezza dell'edificio 10,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,47 mq. / mq.
- 6** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 9,00 m.
altezza dell'edificio 9,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,47 mq. / mq.
- 7** n. dei piani: 3 piani
altezza del fronte 9,00 m.
altezza dell'edificio 9,00 m.
indice di utilizzazione fond. 0,47 mq. / mq.
- 8** n. dei piani: 2 piani
altezza del fronte 8,00 m.
altezza dell'edificio 8,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,39 mq. / mq.
- 9** n. dei piani: 2 piani
altezza del fronte 8,00 m.
altezza dell'edificio 8,50 m.
indice di utilizzazione fond. 0,31 mq. / mq.

3. In tali aree sono ammesse, salvo specifica prescrizione, le attività complementari all'abitazione come: uffici, negozi di vicinato, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici e le attività comunque connesse con la residenza, purché non rumorose o comunque inquinanti e, in genere, tutte le attività che non comportino disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. Sono ammesse le attività commerciali compatibili con le disposizioni di cui al capitolo X delle presenti norme (Programmazione urbanistica del settore commerciale). In ogni caso la sommatoria della Sun destinata agli usi sopraccitati non potrà superare la Sun destinata alla residenza.

4. Sono ammessi tutti i tipi d'intervento edilizio previsti dalla norma provinciale. L'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purché la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20% della superficie minima del lotto prevista per le zone residenziali di completamento.

Per lotto residuo e irregolare s'intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati.

5. Nelle aree residenziali è consentita la realizzazione di piccole costruzioni per il ricovero di attrezzi agricoli e il deposito della legna, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal regolamento edilizio (manufatti accessori alle abitazioni).

Tali costruzioni, ammesse nella misura massima di una per ogni lotto, non vengono computate agli effetti della determinazione degli indici urbanistici.

6. Sono considerati manufatti connessi alla residenza le piscine scoperte, gli impianti tecnologici a servizio degli edifici residenziali, le tettoie, i pergolati, le attrezzature ed elementi di arredo come specificati nella norma provinciale.
7. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano per ogni singola area o gruppo di aree le modalità di intervento individuata negli appositi cartigli. Nelle aree prive di apposito cartiglio si applicano le previsioni delle aree finitime a destinazione omogenea.

In mancanza di cartiglio valgono i parametri di seguito specificati.

- indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,35 mq./mq.
- numero dei piani fuori terra: 3
- altezza massima del fronte: m. 10,00
- altezza massima dell'edificio: m. 11,50
- rapporto di copertura massimo: 40%
- lotto minimo: mq. 400
- tipologia: mono o bifamiliare;

ART. 23 ZONE B1: AREE RESIDENZIALI SATURE

1. Sono aree residenziali totalmente edificate, da consolidare e riqualificare con interventi di sistemazione urbanistica ed edilizia. Non sono ammesse nuove costruzioni. Sono ammessi aumenti del 20% di superficie utile netta (Sun), se compatibile con la classe di rischio idrogeologico e nel rispetto delle distanze da altri edifici o dai confini. L'ampliamento dovrà armonizzarsi con il contesto, rispettando inoltre la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. Per gli edifici e per i manufatti esistenti sono ammesse tutte le categorie d'intervento.
2. Gli edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore della nuova norma urbanistica (L.P. 1/2008), che presentino un sottotetto poco utilizzabile a fini abitativi, possono sopraelevare l'edificio fino al massimo di m 1,00 indipendentemente dai parametri di zona, nel rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché delle seguenti prescrizioni:
 - la sopraelevazione va misurata al perimetro dell'edificio, il quale non potrà avere più di 3 piani;
 - deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente, senza incrementare i livelli dell'edificio;
 - l'altezza interna del sottotetto, misurata all'imposta della copertura e al netto degli arcarecci (sotto tavolato o intradosso solaio), non deve superare m 2,20 e avere una pendenza minima del 35%;
 - va mantenuta la forma e la pendenza del tetto esistente, salvo aggiustamenti e regolarizzazioni di lieve entità;
3. Sono ammesse opere di presidio del territorio, atte a garantire la stabilità dei versanti e la coltivazione dei suoli (muri di contenimento, purché in pietrame, canali di scolo, leggere

modificazioni dell'andamento naturale dei suoli, ecc.) e la realizzazione di fabbricati accessori, interrati o seminterrati, a servizio degli edifici esistenti, che rispetto all'andamento originario del terreno sporgano per non più di tre facciate, di cui una per intero e le altre ognuna al massimo per 1/3 della sua superficie.

4. E' vietato l'abbattimento di alberi di alto fusto. Qualora ciò debba avvenire per ragioni di necessità, si dovrà procedere a nuove piantumazioni.

ART. 24 ZONE B2: AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.
2. Sono aree destinate alla realizzazione di nuove costruzioni tramite intervento edilizio diretto nel rispetto degli indici urbanistici individuati negli appositi cartigli riportati sulle tavole del sistema insediativo e produttivo, per ogni singola area o gruppo di aree.

È ammesso inoltre il cambio di destinazione d'uso degli immobili, in parte o per l'intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale.

3. Gli interventi di nuova costruzione dovranno avere un lotto minimo di mq. 400.
4. Per gli edifici esistenti al momento dell'entrata in vigore della nuova norma urbanistica (L.P. 1/2008) sono ammesse tutte le categorie d'intervento e incrementi per una sola volta del 20% della Sun, anche oltre l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) di zona, nel rispetto delle distanze così come definite dalla norma urbanistica e con un superamento dell'altezza massima consentita di m. 0,50, purché vengano rispettati gli allineamenti planimetrici con gli edifici circostanti.

Gli edifici in area B2, esistenti al momento dell'entrata in vigore della norma urbanistica (L.P. 1/2008) che presentino un sottotetto poco utilizzabile a fini abitativi, possono essere sopraelevati fino a un massimo di m 1,00 indipendentemente dai parametri di zona, nel rispetto delle distanze dagli edifici e dai confini, nonché delle seguenti prescrizioni:

- la sopraelevazione va misurata al perimetro dell'edificio che non potrà avere più di 3 piani;
 - deve mirare esclusivamente al miglioramento delle condizioni del sottotetto esistente, senza incrementare i livelli dell'edificio;
 - l'altezza interna del sottotetto, misurata all'imposta della copertura e al netto degli arcaretti (sotto tavolato o intradosso solaio), non deve superare m. 2.20 e avere una pendenza minima del 35%.
- la sopraelevazione o il cambio di destinazione non sia in contrasto con il rispetto delle distanze dalle linee elettriche.

5. Nell'area B2, per gli interventi edificatori ex novo o in caso ristrutturazione con di demolizione con ricostruzione, sono riportati sulle tavole del sistema insediativo e produttivo, per ogni singola area o gruppo di aree, gli indici urbanistici e le prescrizioni individuate negli appositi cartigli.

In mancanza di indicazioni, vale quanto riportato sull'art. 22 comma 7.

La nuova edificazione sia realizzata in modo da rispettare le fasce di rispetto stradale e, ove possibile, gli allineamenti già presenti nelle aree residenziali.

6. Per l'area situata in località Ville, a monte dell'insediamento storico dell'abitato, lo spostamento dell'attuale attività zootecnica consentirà di usufruire di un aumento di volume, una tantum, della Sun pari a mq. 70,00 in aggiunta all'attuale volume della stalla o ai volumi ottenuti dall'applicazione dei parametri di zona.

ART. 25 ZONE C: INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE

1. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse all'interno degli insediamenti abitativi come definiti nelle presenti norme.
2. Dove è prevista dal P.R.G. la formazione, di Piani attuativi, in attesa della loro approvazione, per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 49 comma 2 della L.P. 15/2015.
3. Per le aree del centro abitato e non soggette a Piano di Attuativo, sono riportati sulle Tavole del PRG del sistema insediativo e produttivo, per ogni singola area o gruppo di aree, gli indici urbanistici e le prescrizioni individuate negli appositi cartigli.

ART. 26 AREE PER ATTIVITA' ALBERGHIERA

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive e alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni. E' pure ammessa la costruzione di locali pubblici a uso bar ristorante. In tal caso è ammessa la realizzazione di una unità residenziale per il custode o il titolare dell'attività, non eccedente i mq. 140 di Sun e comunque non superiore al 30% della Sun complessiva.
2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quegli insediamenti a carattere turistico come definiti dalla legge provinciale sulla ricettività turistica" (L.P. 15 maggio 2002, n. 7)
3. Nelle aree per attività alberghiere l'edificazione è ammessa nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio di zona.
4. Nelle aree destinate ad attività alberghiere prive di cartiglio l'edificazione è consentita con le seguenti prescrizioni:
 - indice di utilizzazione fondiaria (Uf): 0,60 mq/mq.
 - numero dei piani fuori terra: 3
 - altezza massima del fronte: m. 9,80
 - altezza massima dell'edificio: m. 11,50
 - rapporto di copertura massimo: 40%
 - spazi di parcheggio: secondo la norma provinciale

In ogni caso vanno rispettati gli allineamenti planimetrici, le distanze dal limite delle strade, le distanze minime tra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà, come da norma provinciale.

5. Edifici di destinazione diversa ricadenti nelle aree alberghiere potranno essere ampliati fino ad un massimo del 20% della Sun.

ART. 27 AREE PER ATTIVITA' TURISTICO - RURALE

1. Sono aree destinate ad accogliere esercizi ricettivi di tipo turistico-rurale nonché costruzioni destinate e connesse con le attività delle aziende agricole quali depositi e ricoveri di mezzi agricoli.
 2. Per esercizi di tipo turistico-rurale si intendono gli insediamenti di cui alla misura 12.1 del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Trento, reg. CE n. 1257/1999, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione C (2000) 2667 del 15.09.2000 e dalla Giunta Provinciale con decisione n. 2635 del 20 ottobre 2000.
 3. In queste aree sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti:
 - a) fabbricati ricettivi ad uso turistico locale,
 - b) costruzioni connesse alle attività delle aziende agricole, quali depositi e ricoveri di mezzi agricoli nel rispetto dei seguenti limiti:
 - lotto minimo accorpato mq 3000;
 - altezza massima m. 10,00 per edifici di cui alla lettera a),
m. 7,00 per edifici di cui alla lettera b);
 - indice di utilizzazione fondiaria (Uf) non superiore a mq/mq. 0,35 dei quali mq/mq. 0,30 per edifici di cui alla lettera a) e mq/mq. 0,05 per edifici di cui alla lettera b);
 - tipologia edilizia tradizionale, utilizzando materiali e tecniche costruttive locali;
 - superficie di parcheggio per gli edifici di cui alla lettera a) nei limiti delle disposizioni provinciali in materia;
 - c) tettoie in legno per una superficie coperta massima totale di mq 60, altezza massima di m. 3,50 e realizzate con tipologia costruttiva tradizionale;
 4. Distanze:
 - dalla strada provinciale m. 20,00; - dalle costruzioni m. 10,00;
 - dai confini del lotto m. 5,00.
 5. È ammessa la demolizione e ricostruzione in tutto o in parte degli edifici esistenti non catalogati nelle schede di sintesi e di rilevazione del P.R.G.I.S. vigente, rispetto ai quali non sono previsti specifici vincoli e categorie di intervento. L'intervento di demolizione e ricostruzione di tali edifici potrà avvenire anche con forme e dimensioni diverse dall'esistente e comunque nel rispetto delle distanze e delle limitazioni di zona.

ART. 28 AREE PER COLONIA

1. Le aree a colonia sono individuate con apposita simbologia nelle tavole del sistema urbanistico.
2. Gli interventi di adeguamento o miglioramento degli edifici e degli impianti esistenti non dovranno comunque superare il 20% della Sun esistente e potrà essere attuato attraverso intervento edilizio diretto.
3. L'ampliamento degli edifici precedentemente consentito dovrà comunque rispettare l'altezza massima degli edifici preesistenti.

ART. 29 ZONE D: AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO LOCALE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree produttive del settore secondario di interesse locale. In tali aree il P.R.G. si attua secondo le prescrizioni specifiche in cartiglio e con l'intervento edilizio diretto.
2. In queste aree sono ammesse le attività previste dall'articolo 118 della L.P. 15/2015 comma 3 e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
3. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti nonché di prodotti affini, fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento.
4. Le aree produttive e commerciali, contengono, riportate nel cartiglio, specifiche prescrizioni edilizie:
 - a) lotto minimo;
 - b) altezza massima del fabbricato;
 - c) rapporto massimo di copertura;
 - e) attività nocive e vietate: sono vietate attività nocive o moleste, per la presenza in prossimità di edifici o funzioni residenziali. Si intendono vietate le seguenti attività
 - lavorazione del porfido, fatti salvi i casi espressamente previsti;
 - lavorazioni chimiche;
 - segherie industriali;
 - le attività classificate "a rischio" dal Servizio Protezione Ambiente provinciale.

In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

- a) lotto minimo: 700 mq.
- b) altezza max. del fabbricato: 8.5 m.
- c) rapporto max. di copertura: 40%
- d) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.

5. Per l'area produttiva situata in località Ceola e posta a valle della strada provinciale 612 sono ammessi esclusivamente attività di deposito e di seconda lavorazione di materiale litico o porfirico. Dovranno essere messe in opera idonee misure di protezione e di mitigazione dei disturbi indotti dall'attività produttiva alle aree residenziali circostanti. Non è ammessa la costruzione di fabbricati o manufatti

accessori, ad esclusione di semplici protezioni e tettoie, che dovranno essere realizzate prive di elementi fissi quali fondazioni, muretti di delimitazione, ecc. e con tecniche costruttive tali che ne permettano lo smontaggio al termine del loro uso, o di attrezzature funzionali alla semplice commercializzazione della produzione (pesa).

Sulle tavole di Piano tale prescrizione è richiamata dal simbolo []

6. Non sono consentiti, nelle zone per attività produttive del settore secondario, insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di quelli già esistenti.
7. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
8. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla norma provinciale in materia.
9. Ogni intervento su queste aree dovrà tendere ad armonizzare edifici, manufatti e attività ivi svolte con il contesto, ricercando un corretto inserimento paesaggistico anche tramite la predisposizione di opportune piantumazioni e aree verdi. A tale scopo si dovrà prevedere la presenza di almeno 1 albero di alto fusto ogni mq. 200 di superficie fondata (Sf) e la realizzazione di siepi o di barriere verdi lungo i perimetri del lotto.
10. Le domande per il rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive devono contenere una documentazione di impatto acustico.

ART. 30 ZONE D: AREE DEL SETTORE SECONDARIO E TERZIARIO DI LIVELLO LOCALE DI LIVELLO LOCALE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree del settore secondario e terziario (miste) di interesse locale.
2. Nelle aree del settore secondario e terziario (miste) d'interesse comunale è previsto l'intervento edilizio diretto.
3. Le aree del settore secondario e terziario di livello locale sono destinate allo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione industriale e artigianale di beni;
 - b) seconda lavorazione di materiale litico o porfirico, purché realizzata in capannoni o strutture al chiuso;
 - c) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali;
 - d) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
 - e) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
 - f) esercizi pubblici;
 - g) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, di componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni, nonché dei prodotti affini;
 - h) servizi per le attività produttive;
 - i) deposito e parcheggio di mezzi ed attrezzature inerenti l'attività delle imprese insediate;

- k) è consentito l'insediamento di strutture, che trattano la vendita di autoveicoli, motocicli, accessori e parti di ricambio, anche con connessa attività di riparazione, mobili per la casa e per l'ufficio, materiali da costruzione ivi compresi i materiali per le coperture, i rivestimenti, pavimenti, materiale elettrico, idraulico, di riscaldamento e legnami.
- l) è altresì consentito l'insediamento di attività di interesse collettivo, terziarie, ricettive, commerciali al minuto (esercizi vicinato) e di servizio alla persona.
- m) è ammesso inoltre l'insediamento di medie strutture di vendita, così come definite dalla specifica norma provinciale.
4. Le attività di cui ai punti k ed l del precedente comma dovranno essere correttamente inserite in termini di compatibilità e soddisfacimento dei requisiti necessari al loro insediamento, con particolare riguardo agli accessi e agli spazi di parcheggio, dimensionati in ragione delle specifiche attività secondo quanto previsto dalla norma provinciale, e dovrà essere garantito inoltre il rispetto di specifiche esigenze sotto il profilo della tutela ambientale e idrogeologica del suolo e del sottosuolo.
- Inoltre, per le attività di cui ai punti k ed l del precedente comma, in contemporanea con la presentazione del progetto per un nuovo insediamento o per la modifica di quelli esistenti, dovrà essere presentato un apposito studio tipologico e di valutazione di compatibilità della nuova attività in rapporto a quelle preesistenti e all'ambiente circostante. L'Amministrazione comunale si esprimerà in merito, sentita la Commissione edilizia comunale.
5. In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:
- a) lotto minimo: 700 mq.
 - b) altezza max. del fabbricato: 8.5 m.
 - c) rapporto max. di copertura: 40%
 - d) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.
6. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda o impresa commerciale, non eccedente i 400 mc. (volume lordo fuori terra – VI), che non potrà superare comunque il volume urbanistico destinato al settore secondario o terziario.
7. Per l'area situata in località Verla, lo spostamento dell'attuale attività zootechnica consente di applicare al lotto sul quale attualmente insiste i seguenti parametri:
- a) lotto minimo: 500 mq.
 - b) altezza max. del fabbricato: 8.5 m.
 - c) rapporto max. di copertura: 50%
8. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla norma provinciale in materia.

In caso di urbanizzazione di nuove superfici territoriali, l'intervento diretto è subordinato al permesso di costruire convenzionato, nel quale dovrà essere previsto uno spazio da destinare a parcheggio a uso pubblico.

9. Ogni intervento su queste aree dovrà tendere ad armonizzare edifici, manufatti e attività ivi svolte con il contesto, ricercando un corretto inserimento paesaggistico anche tramite la predisposizione di opportune piantumazioni e aree verdi. A tale scopo si dovrà prevedere la presenza di almeno 1 albero di alto fusto ogni mq. 200 di superficie fondiaria (Sf) e la realizzazione di siepi o di barriere verdi lungo i perimetri del lotto.
10. Le domande per il rilascio di permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive devono contenere una documentazione di impatto acustico.

ART. 31 ZONE D: AREE PER LA LAVORAZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI

1. Le aree destinate a servizio dell'agricoltura si distinguono in aree destinate all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli (LA); nonché all'insediamento di aziende agricole di imprenditori agricoli iscritti alla I e II Sezione dell'apposito Albo.

2. In tali aree non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, non eccedente i 400 mc. (volume lordo fuori terra – VI), che non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo.

Nelle aree destinate all'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti non è ammessa la realizzazione dell'unità residenziale di cui al comma precedente salvo quanto previsto dal comma 7.

3. Nelle aree per lavorazione e commercio prodotti agricoli e forestali è ammessa la costruzione di serre nei limiti e con le prescrizioni specifiche dell'art. 42.

4. All'interno delle aree destinate a impianti a servizio dell'agricoltura deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dalla norma provinciale in materia.

5. Nelle aree per l'immagazzinamento, commercializzazione e lavorazione dei prodotti agricoli (LA) sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- a) magazzini per la vendita all'ingrosso dei prodotti agricoli;
- b) impianti per la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli e delle carni che non siano necessariamente annesse alle aziende agricole;
- c) cantine e magazzini frutta.

6. In tali aree (LA) il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto. Gli indici e i parametri da rispettare sono i seguenti:

- a) altezza massima = 11,0 ml. (esclusi silos ed altri volumi tecnici)
- b) rapporto massimo di copertura = 50%
- c) lotto minimo mq. 5000

Nel caso di edificazione, il cui sedime sia superiore a mq. 1000, è ammessa la realizzazione di un alloggio per un max. di i 400 mc. (volume lordo fuori terra – VI).

7. Le aree a servizio dell'agricoltura prive di cartiglio sono destinate ad accogliere volumi riguardanti aziende agricole a conduzione familiare, in modo da evitare l'abbandono delle campagne e creare un insieme insediativo rurale accorpato.

In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e parametri:

- a) lotto minimo 800 mq.
- b) altezza massima 8 m.
- c) indice di utilizzazione fondiaria 0,40 mq/mq.
- d) tipologia edilizia tradizionale, utilizzando materiali e tecniche costruttive locali;
- e) per il coltivatore agricolo a titolo principale è ammessa la attività commerciale di vendita di beni e prodotti per l'agricoltura quali antiparassitari, concimi, scorte agrarie, ecc.

ART. 32 ZONE F - AREE ED EDIFICI PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE.

1. Il P.R.G. individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particolare, delle aree per attrezature e servizi pubblici di livello locale, esistenti che si confermano.
2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia le diverse categorie di appartenenza dei servizi pubblici di livello locale da confermare così suddivise :
CA civili e amministrative;
SC scolastiche e culturali;
RE religiose;
IS impianti e attrezature di servizio
3. Le specificazioni indicate nelle cartografie di piano hanno valore di indicazione, è consentita, con deliberazione del Consiglio Comunale, una diversa utilizzazione purché compresa fra quelle citate al comma precedente, e nel rispetto degli standards urbanistici.
4. Nelle zone per attrezature pubbliche da confermare, per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, sono consentiti ampliamenti di volume necessario a sviluppare le esigenze della specifica funzione insediabile, sia in sopraelevazione che in aderenza, nel rispetto delle distanze minime dagli edifici esistenti e con una distanza minima dal confine stradale non inferiore a quella dell'edificio da ampliare.

ART. 33 ZONE F - AREE PER NUOVI SERVIZI PUBBLICI.

1. Il PRG individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particolare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree per attrezature e servizi pubblici di livello locale, di nuova formazione.
2. Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello locale da confermare così suddivise:

- attrezzature civili e amministrative, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per: istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie e per la pubblica amministrazione;
 - attrezzature religiose: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto e ricreative;
 - attrezzature scolastiche e culturali: nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari dell'obbligo, teatri, sale riunioni, musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc.
 - impianti e attrezzature di servizio di pubblico interesse: sedi per la protezione civile ed i Vigili del Fuoco, depositi e magazzini logistici della pubblica Amministrazione, centro raccolta materiali, ecc. Per l'insediamento del CRM dovranno essere rispettate le specifiche norme di settore.
3. In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l'edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino una superficie utile Sun di 150 mq. e con un'altezza massima di ml. 4.00.
 4. Nelle aree con cartiglio, sono ammesse costruzioni e impianti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.) secondo le indicazioni del cartiglio. Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi di cui all'art.5.

ART. 34 ZONE F - AREE PER IMPIANTI SPORTIVI.

1. Il PRG individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico la localizzazione puntuale degli impianti sportivi esistenti e di progetto, edificabili e non, distinguendoli mediante apposito cartiglio.
2. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel significato più ampio di questo termine che verranno attrezzate secondo specifiche esigenze, riscontrate all'interno dei comuni e/o delle unità insediativa di appartenenza.
- 3 In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l'edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino una superficie utile Sun di 150 mq. e l'altezza massima di ml. 4.00.
4. Nelle aree con cartiglio, sono ammesse costruzioni ed impianti per lo sport (spogliatoi ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.) secondo le indicazioni del cartiglio.
5. Sono sempre ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi.

ART. 35 ZONE F - VERDE PUBBLICO.

1. Il PRG individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione, particolare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico.

Le aree a verde pubblico sono suddivise in due diverse classi di appartenenza:

- a) VERDE ATTREZZATO;
- b) PARCO ATTREZZATO;

A) VERDE ATTREZZATO.

2. Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport.

Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per una superficie utile Sun di 80 mq. per un'altezza massima di m. 4,00.

3. Nell'area a verde attrezzato posta in località Palù, contraddistinta da apposita simbologia, è ammessa la realizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco volontari, di servizi e attrezzature a livello comunale e di parcheggi. Gli interventi si attuano per intervento diretto con i seguenti indici e prescrizioni:

- a) rapporto di copertura: non maggiore del 60%,
- b) altezza massima del fabbricato: 12 m.;
- c) spazi di parcheggio dimensionati in base alla norma provinciale tramite uno studio specifico;
- d) lunghezza massima dei fronti ml. 40.

In fase di progettazione, dovrà essere posta particolare attenzione all'inserimento architettonicamente armonioso dei nuovi volumi nel contesto e in rapporto all'adiacente palazzetto dello sport.

Dovrà inoltre essere realizzato un adeguato accesso su via Carraia, in grado di rispettare i requisiti di funzionalità e sicurezza imposti dall'immissione dei mezzi di soccorso sulla viabilità comunale in condizioni di necessità e urgenza, legate all'attività di protezione civile ricoperta dal Corpo comunale dei Vigili del Fuoco volontari o svolta da organizzazione ed enti preposti ai medesimi scopi.

B) PARCO ATTREZZATO.

4. Il PRG perimetrà nelle tavole del sistema urbanistico le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile.

Tale valorizzazione tiene conto del Piano attuativo approvato dal Comune nel 2014.

ART. 36 ZONE F - INTERVENTI PUNTUALI. Stralciato.

ART. 37 ZONE F - AREA CIMITERIALE.

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura.
2. Salvo diversa previsione cartografica, la fascia di rispetto cimiteriale viene stabilita in m. 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura. Nelle aree di rispetto cimiteriale gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto cimiteriale sono disciplinati dall'art. 62 della L.P. 15/2015 e dall'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
3. La previsione di ampliamento della superficie cimiteriale costituisce previsione urbanistica e come tale è soggetto alla normativa vigente in materia.
4. Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi previsti dalle norme di zona. Gli eventuali ampliamenti, contenuti nel 10% del volume urbanistico (Vt) esistente e finalizzati a migliorare le condizioni di utilizzo del fabbricato, non potranno avvicinarsi al cimitero più dell'edificio esistente, anche se realizzati nel sottosuolo.

ART. 38 ZONE E: AREA A BOSCO.

1. Comprendono le parti del territorio così come definite dalla normativa provinciale con particolare riferimento all'art. 40 del PUP, occupate da boschi di qualsiasi tipo, destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Sono ammesse esclusivamente le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dal Piano forestale e montano. È ammessa a tal fine la realizzazione di viabilità forestale e sentieristica.

Sono vietati insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, nell'ambito di quanto previsto dal PUP (articoli: 38 e 40).

3. È altresì consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, nelle tipologie costruttive ed in base ai criteri generali stabiliti dalla norma provinciale in materia.
4. Per gli edifici esistenti, con esclusione di quelli situati in località Masen di cui al comma 5 del presente articolo, fino alla predisposizione ed entrata in vigore dello strumento urbanistico per l'utilizzo del patrimonio edilizio montano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento della Sun.
5. Gli edifici esistenti in località Masen, individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (EE), a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area in cui ricadono, potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla ristrutturazione senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento della Sun o del numero dei piani, né delle unità residenziali originarie, nel rispetto

delle distanze da altri edifici o dai confini secondo quanto previsto per le aree residenziali di completamento, e in presenza di idonei requisiti igienicosanitari.

Gli interventi dovranno armonizzarsi con i preesistenti manufatti e con il contesto, rispettando inoltre la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. Per le aree strettamente di pertinenza degli edifici, individuate sulle tavole dei vincoli territoriali, sono ammesse tutte le trasformazioni pertinenti con la funzione residenziale.

ART. 39 ZONE E: AREA A ELEVATA INTEGRITÀ.

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.
2. Le aree a elevata integrità sono indicate con apposita simbologia, nella cartografia del Piano.
3. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.
4. Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento statico, senza alterazione del volume urbanistico (Vt).

ART. 40 ZONE E: AREA AGRICOLA.

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture.
2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi dalle norme di attuazione del PUP (art. 37 e art. 38), dalla L.P. 15/2015 (art. 112) e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (Titolo IV, Capo I), e previo l'eventuale parere favorevole dell'organo provinciale secondo quanto previsto dalla norma urbanistica (art. 5 della L.P. 15/2015).

Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della L.P. n. 15/2015;

3. I fabbricati e i manufatti previsti dal comma precedente siano aggregati in un unico centro aziendale.

In caso di nuova costruzione, il lotto minimo accorpato dovrà avere una superficie minima di mq. 1.000, per gli imprenditori agricoli iscritti alla sezione prima dell'APIA e mq. 3.000 per i non iscritti ma che svolgono l'attività agricola a titolo professionale. Il manufatto abbia le seguenti caratteristiche:

- la Sun complessiva della struttura, esclusa l'eventuale abitazione del conduttore, sia contenuto in 70 mq. di Sun da realizzare con materiali e tipologie che richiamano la tradizione;

- l'altezza massima (H) non superi i m. 4,00.
- la superficie coperta (Sc) da tettoie sia commisurata alle esigenze dell'imprenditore agricolo e di quelle relative alla conduzione dei fondi, e non superi, in ogni caso, i 60 mq. di superficie coperta (Sc).

4. E' ammessa la realizzazione di fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di mc. 400 (VI), purché siano soddisfatte le prescrizioni contenute nel Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e la superficie minima del lotto sia di mq. 1.000.

È consentita la realizzazione di un'ulteriore unità abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come foresterie per i lavoratori stagionali, nel caso e nelle condizioni previste dalle norme di attuazione del PUP e il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

5. Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 è il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dalla norma provinciale in materia e precisati dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

6. Nelle aree agricole è consentita la realizzazione di manufatti, di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, funzionali alla coltivazione del fondo da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

7. Gli edifici esistenti, (malghe, opifici, mulini, baite, depositi o similari aventi destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola prima del 25 giugno 1993, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, possono formare oggetto di interventi di recupero e/o di modifica della destinazione d'uso, e di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per un massimo del 20% della Sun, al fine di garantirne la funzionalità, la conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. Mentre, per gli edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della L.P. n. 15/2015 ma per i quali sussiste il vincolo di destinazione agricola disposto dalla L.P. n. 1/2008 o in precedenza dalla L.P. n. 22/1991, vale la disciplina transitoria fissata dall'articolo 121, comma 19 che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 4-5 della L.P. n. 1/200.

Il recupero degli edifici esistenti avverrà nel rispetto della tipologia e degli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario, al fine della conservazione della memoria storica ed essere destinati a tutte le funzioni consentite nelle aree residenziali, escluso il commercio al dettaglio, limitando comunque l'incremento del numero di alloggi a 1 unità rispetto alle preesistenti.

8. Per gli edifici esistenti in area agricola alla data del 25 giugno 1993, sorti con finalità diverse da quelle connesse alla normale coltivazione del fondo e alle attività proprie di un'azienda agricola, o che abbiano perso tale funzione prima della medesima data, differenti da quelli nominati nei precedenti commi e appositamente individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (ER) sono ammessi i seguenti interventi:

- a) un ampliamento massimo del 20% della Sun originale, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, se compatibile se compatibile con la Carta di sintesi geologica e con la Carta di sintesi della pericolosità;
 - b) altezza massima di m. 10,00;
 - c) il cambio di destinazione d'uso degli immobili, in parte o per l'intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale;
 - d) la sistemazione delle pertinenze degli edifici in rapporto alla funzione residenziale degli stessi, limitata alla realtà catastale su cui si colloca il manufatto, indipendentemente dalle norme che regolano l'area agricola;
 - e) la realizzazione nelle immediate pertinenze dell'edificio, cioè entro un raggio massimo di m. 10 dal fabbricato principale, di manufatti a servizio della residenza, nella misura minima di superficie e volume richiesta per il soddisfacimento di standards residenziali o per il rispetto dei parametri urbanistici richiesti dalla presente normativa.
9. Nelle zone agricole poste lungo i cosi d'acqua demaniali e interessate dagli ambiti fluviali ecologici, l'attività agricola dovrà rispettare quanto previsto dalla DGP n. 736 di data 12 maggio 2017, che contiene le misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" - d.G.P. n. 369 dd. 9 marzo 2015.
10. Il PRG individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico la localizzazione puntuale di aree zone che svolgono una funzione agricola produttiva e sperimentale (tipo castagneto) e che assolvono alla funzione di salvaguardia paesaggistica e di interposizione tra i centri abitati, la rete viaria e le aree agricole di maggior pregio. Sono terreni ad alta redditività con piccoli prati, orti, arativi, attività agricole intensive e specializzate nonché dedicate alle colture sperimentali. Non sono ammesse nuove edificazioni di qualsiasi natura e consistenza, ad eccezione di piccoli manufatti come definiti dalla norma provinciale destinati alla coltivazione e alla ricerca. Per la realizzazione di tunnel e serre a scopo agronomico si applicano i parametri previsti all'art. 42.

ART. 41 ZONE E: AREA AGRICOLA DI PREGIO

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.
2. In tali aree, per lo svolgimento delle attività agricole esercitate professionalmente, sono consentiti gli interventi urbanistici ed edilizi ammessi dalle norme di attuazione del PUP (art. 37 e art. 38), dalla L.P. 15/2015 (art. 112) e dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (Titolo IV, Capo I), e previo l'eventuale parere favorevole dell'organo provinciale secondo quanto previsto dalla norma urbanistica (art. 5 della L.P. 15/2015).

Il vincolo di destinazione d'uso degli edifici realizzati in area agricola è perenne, come stabilito dall'articolo 112 della L.P. n. 15/2015;

Il recupero e il riutilizzo di manufatti ed edifici esistenti, in via prioritaria, e la realizzazione di nuovi interventi è ammessa solo previo parere favorevole dell'organo provinciale secondo quanto previsto dalla norma urbanistica (art. 5 della L.P. 15/2015).

3. Qualora l'imprenditore agricolo intenda costruire nuovi volumi edilizi a carattere agricolo nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura di pregio dal P.R.G., la densità fonciaria può essere calcolata con riferimento alle superfici aziendali accorpate, l'indice fonciario massimo consentito è pari a 0,043 mq/mq con dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 1.500.

Il volume lordo (VI) destinato a uso abitativo è quello previsto dalla norma urbanistica provinciale. L'altezza massima consentita è di m. 9,0. Rapporto di copertura massimo 50%.

4. Per edifici esistenti si applicano le stesse norme previste per le aree agricole del precedente articolo. Inoltre, per gli edifici esistenti, con destinazione diversa da quella agricola, oppure dismessi dall'uso agricolo, oppure in aree diverse da quelle agricole purché in disponibilità dell'azienda, possono essere oggetto di interventi di recupero per la creazione di foresterie adibite all'alloggio dei lavoratori stagionali nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 comma 3 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale.

5. Per i manufatti presenti in località Angoie, individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia [▼] sono ammesse esclusivamente attività di deposito e stoccaggio, purché i materiali posti in giacenza non risultino nocivi o pericolosi in termini di inquinamento.

Gli attuali volumi urbanistici (Vt), che sono soggetti alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria, non potranno essere ampliati rispetto a quanto esistente.

Non è ammessa la presenza di ambienti che comportino la presenza permanente di persone, né la realizzazione dell'alloggio del custode.

Quanto previsto per la presente area è subordinato al riordino delle realtà fonciarie e alla corretta sistemazione catastale delle proprietà nei confronti delle acque pubbliche, nonché dovrà essere redatto un apposito studio che preveda una corretta ed efficace integrazione tra l'esistente ed il contesto agricolo, con riferimento ad opere di sistemazione dei terreni di pertinenza e messa a dimora di siepi ed alberi.

6. In tali zone è ammesso il trasferimento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico-sanitarie.

7 Per gli edifici esistenti in area agricola alla data del 25 giugno 1993, sorti con finalità diverse da quelle connesse alla normale coltivazione del fondo e alle attività proprie di un'azienda agricola, o che abbiano perso tale funzione prima della medesima data, differenti da quelli nominati nei precedenti commi e appositamente individuati sulle Tavole di Piano da apposita simbologia (ER) sono ammessi i seguenti interventi:

- a) un ampliamento massimo del 20% della Sun originale, per una sola volta al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, se compatibile con la Carta di sintesi geologica e con la Carta di sintesi della pericolosità.
- b) altezza massima di m. 10,00;

- c) il cambio di destinazione d'uso degli immobili, in parte o per l'intero volume, secondo destinazioni specifiche delle aree abitative o compatibili con la funzione residenziale;
 - d) la sistemazione delle pertinenze degli edifici in rapporto alla funzione residenziale degli stessi, limitata alla realtà catastale su cui si colloca il manufatto, indipendentemente dalle norme che regolano l'area agricola;
 - e) la realizzazione nelle immediate pertinenze dell'edificio, cioè entro un raggio massimo di m. 10 dal fabbricato principale, di manufatti a servizio della residenza, nella misura minima di superficie e volume richiesta per il soddisfacimento di standards residenziali o per il rispetto dei parametri urbanistici richiesti dalla presente normativa.
8. Nelle zone agricole poste lungo i cosi d'acqua demaniali e interessate dagli ambiti fluviali ecologici, l'attività agricola dovrà rispettare quanto previsto dalla DGP n. 736 di data 12 maggio 2017, che contiene le misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" - d.G.P. n. 369 dd. 9 marzo 2015.

ART. 42 SERRE

1. Le serre sono realizzate in conformità a quanto disposto dall'art. 87 dal Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e sono distinte in tre diverse tipologie secondo le loro rispettive caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considera:
 - a) "serra propriamente detta": la costruzione o l'impianto, che realizza un ambiente artificiale mediante specifiche condizioni di luce, temperatura ed umidità, destinato esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali sono necessarie condizioni microclimatiche non possono essere garantite stagionalmente. La serra è realizzata con materiali che consentono il passaggio della luce ed è stabilmente infissa al suolo, di tipo prefabbricato o eseguita in opera;
 - b) "tunnel permanente": la serra realizzata con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da film plastic pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, policarbonato od altro materiale rigido trasparente. Il tunnel permanente può essere dotato di impianto di riscaldamento. L'utilizzo dei tunnel permanenti non è stagionale, ma assimilabile a quello della serra propriamente detta;
 - c) "tunnel temporaneo": la struttura realizzata normalmente con tubolari ad arco di metallo e con copertura in film plastic leggeri o con reti ombreggiante, non collegata a fondazioni murarie reticolari o lineari, facilmente smontabile e rimovibile. In essa il film di copertura, superficiale o laterale, è steso per la durata della stagione agronomica, al termine della quale deve essere obbligatoriamente rimosso o, in alternativa, ripiegato o avvolto lateralmente alla struttura.
2. Le serre e i tunnel permanenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono soggetti a SCIA (art. 85, comma 1 lettera k della L.P. 15/2015) e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 64 della legge urbanistica.
3. I tunnel temporanei stagionali possono essere realizzati quali opere libere e se sono soddisfatte tutte le condizioni poste dal comma 1 dell'art. 87 del Regolamento urbanistico-edilizio.

Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole le serre propriamente dette e i tunnel permanenti e temporanei dovranno essere rispettate le condizioni poste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo

ART. 43 ZONE L: AREE COMPRESE NEL PIANO DI UTILIZZO DELLE SOSTANZE MINERALI

1. Sono aree previste dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali e destinate alle attività estrattive e individuate sulla cartografia di PRG.

2 AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA.

Comprendono zone perimetrati dal Piano di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui alla L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 e successive modifiche, ed è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali.

Le attività consentite in tali aree e le modalità di coltivazione sono regolamentate dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali e dalla specifica legge provinciale. I programmi di coltivazione devono:

- pianificare l'attività prevedendo lotti funzionali da utilizzare in tempi successivi;
- progettare il graduale recupero ambientale delle aree già utilizzate;
- individuare la superficie da destinare alla lavorazione del materiale;
- prevedere la creazione di adeguate mascherature vegetali.

ART. 44 AREA PER RECUPERO AMBIENTALE

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia l'area di recupero ambientale. In tali zone il P.R.G. si attua attraverso i progetti di recupero ambientale, secondo le disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del P.U.P. (1987).

2. Tali progetti indicheranno gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

Le aree riportate nel Piano sono puramente indicative e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area a seconda delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.

3. Per l'area coincidente con la cava dismessa in fregio alla strada provinciale 612, si procederà alla predisposizione di un progetto unitario di recupero ambientale, che preveda, al fine di garantire il mantenimento dell'attività in essere di seconda lavorazione di materiale litico o porfirico, l'adozione di idonee misure di protezione e messa in sicurezza del sito, nonché le opere necessarie per la mitigazione ed integrazione del vecchio sedime della cava nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

Nel progetto di recupero ambientale si dovrà prevedere che i piazzali di lavorazione dovranno essere pavimentati in conglomerato bituminoso, l'acqua di superficie dovrà essere opportunamente regimata, convogliandola in appositi pozzi a dispersione o eventuale fognatura. Tutti i fabbricati

necessari nell'espletamento delle attività dovranno essere realizzati con elementi prefabbricati o tecniche costruttive tali che ne permettano lo smontaggio al termine del loro uso ad esclusione di quelle opere necessarie per l'ancoraggio delle stesse al terreno, vasche, muri di sostegno o di contenimento ecc.

Nel progetto si dovrà prevedere un termine per l'attività di seconda lavorazione del porfido, oltre il quale l'intero sito dovrà essere definitivamente recuperato sotto il profilo ambientale.

4. Non sono consentiti insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione.

CAPITOLO VI

OPERE DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO.

ART. 45 ELETTRODOTTO – GASDOTTO

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia la posizione degli elettrodotti e gasdotti. La costruzione e la progettazione di queste infrastrutture dovranno rispettare le specifiche leggi di settore. Nel loro intorno, le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza delle infrastrutture.
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono dimensionate in base al D. M. del 29.05.2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

La costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti, o l'ampliamento di quelli esistenti, deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi e, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa in materia di distanze tra edifici e conduttori elettrici.

Nella cartografia del PRG sono individuati gli elettrodotti con relativa fascia di rispetto (Dpa = distanza di prima approssimazione). La larghezza delle Dpa riportate in cartografia sono indicative e con riferimento alla condizione di media cautela presente nel tronco di linea considerato. Un'analisi puntuale potrebbe condurre a risultati diversi in base alla reale posizione del cavo e al relativo amperaggio.

I metanodotti sono riportati sulla cartografia del PRG. Il riferimento normativo è quello di settore (il D.M.17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0.8). Ogni trasformazione urbanistica ed edilizia nelle relative fasce di rispetto, deve essere autorizzata dall'Ente Gestore degli impianti (SNAM).

3. Gli impianti in funzione, rappresentati nella cartografia di PRG, non potranno essere potenziati qualora attraversino porzioni di territorio destinate a usi urbani in cui sia consentita la permanenza di persone. Nell'esecuzione dei nuovi impianti o nelle modifiche di quelli esistenti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti a contenere al minimo possibili danni alla salute e per limitare al minimo i guasti al paesaggio.

Per quanto riguarda le linee elettriche di tensione uguale o inferiore ai 20.000 V. e le linee telefoniche, in caso di realizzazione di nuove linee o del rifacimento, anche parziale, delle esistenti, andranno posate in tubazioni interrate quando interessino aree urbane e, possibilmente, anche quando poste in aree extra-urbane.

ART. 46 ZONA F - VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI, FASCE DI RISPETTO.

1. Sono aree destinate alla viabilità veicolare e agli spazi pubblici urbani. Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.

Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n.890 d.d. 5 maggio 2006, successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

2. La cartografia di PRG oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.
3. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria della D.G.P. 909/95 e s.m. (DGP 2088 di data 4 ottobre 2013)
4. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni “altre strade” contenute nel citato decreto provinciale.

Per le infrastrutture in aree a bosco si fa riferimento ai parametri dimensionali e alle caratteristiche tecniche della norma di settore (DPP 31/11/2008 n. 51-158/Leg) anche in deroga a quanto previsto nell'allegata tabella A.

5. La viabilità è dotata di fasce di rispetto, destinate alla salvaguardia della funzionalità della rete viaria e, nel caso delle strade in progetto, a preservare dall'edificazione il territorio interessato dal loro passaggio. La Delibera della Giunta provinciale sopra citata stabilisce:
 - le modalità di determinazione delle fasce di rispetto, i limiti del loro utilizzo, comprese le opere di natura precaria e i depositi, e gli interventi ammessi;
 - le modalità di misurazione della larghezza delle strade;
 - le modalità di classificazione dei tracciati stradali, per il dimensionamento e la definizione della fascia di rispetto.

Per la viabilità interna alle aree specificatamente destinate all'insediamento, vale quanto specificato nella Tabella “C” dell’ALLEGATO N. 1 delle presenti norme.

6. Nelle fasce di rispetto stradali è vietata qualsiasi edificazione anche interrata, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.
7. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come esistenti, è ammessa sia l'ampliamento dentro e fuori terra sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, allorché preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade classificate o classificabili come di progetto o da potenziare, sono ammessi i seguenti interventi, nel rispetto delle previsioni urbanistiche di zona:

- a) ampliamento, fuori terra o in sottosuolo, sempreché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- b) demolizione e ricostruzione, purché, di norma, sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio

preesistente, secondo quanto stabilito dal DGP n.890 dd. 5 maggio 2006, successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 e n. 2088 d.d. 04 ottobre 2013.

L'entità dell'ampliamento, se non specificata dalla norma di zona, è determinata nella misura massima del 20% del volume urbanistico (Vt) preesistente o della superficie utile netta (Sun) alla data di entrata in vigore del PUP 1987 (9 dicembre 1987).

Nel caso di edifici di interesse pubblico, la predetta misura può formare oggetto di deroga.

8. Sono comunque consentite, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.P. n. 909/1995 e s.m.:

- a) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage o di garage al piano terreno quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'articolo 9 della legge 122/1989 (Legge Tognoli);
- b) la realizzazione di volumi interrati da destinare a garage di pertinenza di edifici a destinazione diversa da residenziale solo nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico.

9. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.

10. L'edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere accompagnata da un'idonea valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" e la Legge quadro 447/95 e s.m. sull'inquinamento acustico.

ART. 47 ZONA F – PARCHEGGI PUBBLICI.

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l'accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a pagamento.
2. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, che possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra o multipiano.
3. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistematiche con la piantumazione di alberature o siepi.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama a quanto stabilito dalla norma provinciale in materia.

ART. 48 ZONA F – PISTE CICLABILI E PERCORSI PEDONALI.

1. I percorsi ciclabili e/o pedonali sono individuati con apposita simbologia nelle tavole del PRG e sono inedificabili. La loro sezione minima, ove possibile, è di m.2. I tracciati delle piste ciclabili e dei

percorsi pedonali hanno valore orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale, ma saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, ai sensi dell'art. 4 L.P. 11 giugno 2010, n. 12.

2. I percorsi pedonali e ciclopedinali aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano.

Nella loro realizzazione sia salvaguardata l'attività agricola e venga garantito l'accesso ai fondi.

3. Anche se non specificamente indicati in cartografia sulle tavole del piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio della Comunità i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltreché alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione.
4. Le specificazioni di cui sopra sono di competenza degli Enti Locali, in accordo con gli organi comunitari e faranno parte dei programmi di sviluppo turistico, quale parte integrante dei programmi pluriennali di attuazione.

ART. 49 IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE.

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni.

Tali limitazioni, finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, sono stabilite dal D.P.P. 20 dicembre 2012 n.25-100/Leg.

CAPITOLO VII

NORME DI ATTUAZIONE PER IL CENTRO STORICO, PER GLI EDIFICI E MANUFATTI SPARSI

ART. 50 FINALITÀ DEL PRG IS.

1. Il P.R.G. relativo all'Insediamento Storico di Giovo, sulla base dei criteri di cui alla normativa urbanistica provinciale, propone la protezione e la riqualificazione nonché la salvaguardia, la promozione ed il recupero dell'insediamento storico esistente sul territorio del Comune di Giovo, inteso sia come aggregato in centri e nuclei, sia come edifici e manufatti isolati sul territorio.
2. Il P.R.G. si propone altresì la salvaguardia e la valorizzazione di tutti gli elementi costruiti e dei luoghi non edificati di rilevanza storica, ambientale o tradizionale.

ART. 51 CONTENUTO E OGGETTO DEL PRG IS.

1. L'azione del PRGIS si esplica mediante interventi diretti e indiretti sui seguenti elementi:
 - volumi edificati;
 - spazi non edificati.
2. STRALCIATO
3. Gli elementi oggetto del P.R.G., sui quali si applica la presente normativa, sono da questa appositamente definiti ed individuati dalle cartografie del PRGIS, secondo le relative legende.

ART. 52 INSEDIAMENTI STORICI.

1. Per insediamenti storici s'intendono quelle porzioni urbane, appositamente perimetrare e individuate dal PRG, composte da volumi edificati, spazi liberi, manufatti di interesse storico-culturale e viabilità interna, caratterizzate da una formazione di antica origine.
2. All'interno di essi possono essere compresi anche volumi edilizi, manufatti di interesse storico-culturale o viabilità di formazione recente che siano venuti a inserirsi nel contesto di antica origine.
3. Gli edifici e gli elementi, presenti nei centri e nuclei antichi, che sono oggetto del P.R.G. vengono individuati e classificati e a questi vengono attribuite specifiche tipologie di intervento.
3. Le tipologie d'intervento, così come definite dall'art. 77 della L.P. 15/2015, definiscono unitamente all'art. 54 le metodologie di conservazione e di trasformazione o sostituzione degli elementi edilizi e delle caratteristiche tipologiche.
4. Al fine di favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali del territorio comunale e la sua identità insediativa, contenendo il consumo di suolo nei limiti delle effettive necessità abitative e socioeconomiche della popolazione stabilmente insediata, gli edifici

e le rispettive aree di pertinenza, individuati con apposita scheda di riferimento e simbologia sulla cartografia di Piano, potranno subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla ristrutturazione edilizia e demolizione con e senza ricostruzione, e potranno essere ampliati, secondo quanto previsto dall'art. 69.

Nel caso di più edifici contigui, l'ampliamento corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un progetto unitario che interessa l'intero compendio edilizio.

5. Ai fabbricati potrà essere cambiata l'originaria destinazione d'uso, anche con incremento delle unità abitative.

La possibilità di cambio di destinazione d'uso è preclusa agli edifici che presentano vincoli di destinazione agricola annotato nel libro fondiario, in quanto realizzati o trasformati ai sensi degli articoli che normano le aree agricole o che costituiscono l'alloggio ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo.

6. Per le aree di pertinenza degli edifici, individuate in cartografia, sono ammesse tutte le trasformazioni pertinenti con la funzione residenziale.

Gli interventi dovranno armonizzarsi con i preesistenti manufatti e con il contesto, rispettando la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali dei manufatti. Le categorie d'intervento definiscono, unitamente all'art. 68 (Prontuario) delle presenti norme, le metodologie di conservazione e di trasformazione o sostituzione degli elementi edilizi e delle caratteristiche tipologiche.

ART. 53 AREE LIBERE DEL CENTRO STORICO.

1. Vengono individuate dalla cartografia del P.R.G. sia le aree libere che ricadono all'interno del perimetro di centro o nucleo antico, sia le aree esterne particolarmente significative per il notevole interesse ambientale e tradizionale che rivestono, di cui al successivo art. 64.
2. Le aree libere del centro storico sono superfici di carattere pertinenziale, non occupate dagli edifici schedati o dagli edifici pertinenziali non schedati (individuati in cartografia) che sono disciplinati dall'articolo 56 delle presenti Norme di Attuazione.
3. Su queste aree si applicano le modalità di intervento indicate, all'articolo 54, dalla categoria degli edifici schedati a cui fanno riferimento.
4. Le aree libere del centro storico sono inedificabili, salvo che in applicazione dell'art. 6 comma 6 (per la realizzazione di costruzioni accessorie), dell'art. 56 c. 4 (per la ristrutturazione e l'eventuale riordino degli edifici esistenti), degli artt. 9 e 69 (per l'ampliamento laterale delle unità R3) e dell'art. 54 (per la demolizione e ricostruzione su sedime diverso delle unità R3).
5. La realizzazione di volumi interrati (ad esclusione delle pertinenze degli edifici di categoria R1) è sempre consentita, purché vengano demoliti gli eventuali volumi precari o superfetazioni esistenti e venga garantita una superficie permeabile non inferiore al 30% della pertinenza di riferimento.
6. Visto il ruolo significativo che le aree libere hanno nella costituzione dell'immagine del centro storico, è importante l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali anche negli interventi sugli spazi aperti

garantendo il mantenimento di adeguate presenze vegetali (piante, orti e giardini) e se possibile anche agricole. A tal proposito si veda anche quanto previsto dalle categorie di intervento.

ART. 54 DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA D'INTERVENTO.

1. Le categorie d'intervento sugli edifici sono quelle elencate dall'art. 77 della L.P. 15/2015.

M1 – Manutenzione ordinaria

1. Per manutenzione ordinaria si intende quanto definito dall'art.77, lettera a) della L.P. 15/2015.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad autorizzazione, salvo le eccezioni del comma precedente. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015, nella manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - Manutenzione periodica del verde
 - a) Manutenzione periodica del verde (orti, giardini, ecc.)
 - Opere esterne
 - b) Sugli edifici sono ammessi: gli interventi di riparazione delle finiture degli edifici (purché ne siano conservati i caratteri originari; qualora tali caratteri siano già stati parzialmente alterati, è consentito il ripristino di quelli originari mediante parziali sostituzioni delle sole parti alterate); e cioè la pulitura delle facciate, la tinteggiatura, il rifacimento di intonaci e rivestimenti; la riparazione o sostituzione parziale degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: grondaie, pluviali, comignoli, manto di copertura, balconi, ringhiere, abbaini, scale, cornici, vetrine, finestre, porte, insegne.
 - c) Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, né l'eliminazione o la realizzazione di nuove aperture esterne.
 - Elementi interni non strutturali
 - d) E' ammessa la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di singoli elementi delle finiture degradatisi con l'uso, come pavimenti, infissi, intonaci.
 - Impianti tecnologici ed igienico-sanitari
 - e) E' ammessa la riparazione, la sostituzione di impianti ed apparecchi igienicosanitari, che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.

M2 – Manutenzione straordinaria

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015, in particolare sono considerati interventi di manutenzione straordinaria: il rifacimento o l'installazione di materiali di isolamento, di impianti tecnologici, di impianti igienico-sanitari; la realizzazione di chiusure o aperture interne

che non comportino sostanziali alterazioni allo schema distributivo; consolidamento strutturale di parti di solai o della copertura con finalità di conservazione; bonifica obbligatoria dei materiali contenenti amianto, ai sensi della legge 27.03.1992 n.257.

- Opere esterne

- a) Sono ammessi la sistemazione dell'assetto esterno di corti, piazzali e degli spazi esterni.
- b) Sull'edificio sono ammessi il rifacimento di intonaci e rivestimenti e la tinteggiatura; il rifacimento di abbaini, balconi, ballatoi, ed elementi architettonici esterni quali ringhiere, infissi, porte, cornici, vetrine, etc.; la coibentazione e il rifacimento totale del manto di copertura.
- c) Il rifacimento e le eventuali sostituzioni dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche tradizionali. E' inoltre ammessa la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza.

- Elementi strutturali

- d) Sono ammessi il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati; muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastrature, arcate, architravi e solai, purché ne vengano mantenuti la posizione ed i caratteri originari. Eventuali modificazioni dei caratteri originali dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche congruenti

- Elementi interni non strutturali

- e) Sono ammesse la realizzazione o l'eliminazione di aperture interne e delle tramezzature, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare. Sono ammesse inoltre limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei nuovi servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni.
- f) Per quanto riguarda gli edifici a destinazione non residenziale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto successivo e alla realizzazione delle opere necessarie al rispetto delle normative vigenti.

- Impianti tecnologici ed igienico-sanitari

- g) E' ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno degli edifici e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo degli stessi. Per gli edifici a destinazione non residenziale è ammessa l'installazione di impianti tecnologici, la realizzazione degli impianti e delle opere necessari a rispetto della normativa vigente, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino aumento della superficie utile destinata all'attività non residenziale. Non può essere alterato il carattere compositivo dei prospetti.

- Bonifica obbligatoria dei materiali contenenti amianto

- h) La bonifica, obbligatoria ai sensi della legge 27 marzo 1992 n. 257, deve avvenire secondo le modalità operative previste dai D.M.14.05.1996 e 06.09.1994. Potrà essere attuata solo dopo l'approvazione da parte della struttura competente, della Direzione di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, dei piani di lavoro predisposti da ditte iscritte all' Albo Provinciale di cui all'art. 30 del Decreto Ronchi e secondo le direttive del D.L. 15 agosto 1991 n. 277.

R1 – Interventi di Restauro

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015, negli interventi di Restauro va posta particolare attenzione ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini. Sono ammesse le sottoelencate opere:

- a) Restauro e ripristino di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura. Qualora ciò non sia possibile per le condizioni di degrado, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- b) Ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri originari dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli elementi orizzontali e delle quote di imposta e di colmo della copertura. La ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate deve avvenire in osservanza dei suddetti criteri. Devono essere ripristinati e valorizzati i collegamenti originari verticali e orizzontali e le parti comuni dell'edificio quali: scale, androni, logge, portici, corti, etc.
- c) Restauro, ripristino di murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni con valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parte limitata di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché, ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.
- d) Non è ammessa l'alterazione dei prospetti, tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte; restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti, pavimenti, stucchi, affreschi, stufe, camini, fornì, ecc. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezze, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio, con particolare riguardo per le parti comuni.

- e) Restauro e ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione degli stessi con l'impiego di tecniche e materiali originari, o ad essi affini, tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impovertimento dell'apparato decorativo.
- f) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).
- g) Installazione di impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi, compositivi e architettonici degli edifici.
- h) I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali, verticali e per le parti comuni e senza alterazioni dei prospetti.
- i) Per le aree esterne di pertinenza si prescrive il recupero o ripristino di pavimentazioni originali in pietra, mentre nel caso di nuove pavimentazioni è necessario utilizzare i materiali e le tecniche tradizionali storiche (cubetti, lastre o altri tipi di posa del porfido, acciottolato, pavimentazioni in pietra, ecc.) la cui scelta deve basarsi anche sulla verifica di eventuali preesistenze, di casi simili e ricorrenti sul territorio e sulla ricostruzione della storia dell'edificio in oggetto. Le pavimentazioni in asfalto, cemento (gettato o prefabbricato) o di altro tipo, sono vietate.
- j) La sistemazione a verde delle pertinenze non pavimentate dovrà avvenire utilizzando essenze o coltivazioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto storico urbano e in relazione alle caratteristiche dell'edificio in oggetto. La pavimentazione e riduzione delle aree verdi dovrà essere minimizzata allo stretto necessario. È sempre possibile convertire a verde spazi pavimentati e apportare piccole variazioni all'andamento naturale del terreno.
- k) Vanno conservati i muri di recinzione ed eventualmente ripristinati secondo le tecniche tradizionali e le indicazioni del Prontuario per la categoria R2.

R2 – Interventi di Risanamento Conservativo

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015, negli interventi di Risanamento Conservativo (anche secondo quanto previsto dal Prontuario di cui all'art. 68) sono ammesse le sottoelencate opere:

- a) Ripristino, sostituzione e integrazione di finiture esterne quali: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, infissi, elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impovertimento dell'apparato decorativo.
- b) Ripristino e consolidamento statico di elementi strutturali quali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, orditura del tetto. Qualora ciò non sia possibile a causa della cattiva esecuzione originaria (ad es. muri a secco) e/o delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi,

limitatamente alle parti mal eseguite, degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale. Per documentare necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, anche con materiali e tecniche attuali, purché compatibili con i caratteri dell'edificio. E' ammessa la sostituzione motivata (da degrado o da esigenze statiche) dei solai, meglio se con gli stessi materiali. Sono ammesse lievi modifiche allo spessore ed alla quota dei solai per adeguamenti tecnologici, ove ciò non comporti alterazioni delle forature e dei prospetti esterni. E' ammesso il rifacimento delle scale interne nella stessa posizione e tipologia dell'originale.

- c) E' ammesso il ripristino e valorizzazione dei prospetti esterni nella loro unitarietà, il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuta la posizione originale. Negli edifici a destinazione originaria non residenziale per i quali è possibile il cambio di destinazione, sono ammesse nuove aperture esterne nella misura strettamente necessaria agli usi residenziali: tali aperture andranno realizzate secondo regole composite e formali coerenti con l'edilizia tradizionale del luogo ed eventualmente secondo quanto previsto dalla Scheda di riferimento.
- d) Ripristino e valorizzazione di ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto distributivo che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti interni della larghezza massima di 1,20 m, salvo il rispetto di particolari normative vigenti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'unità edilizia con particolare riguardo per le parti comuni.
- e) Ripristino di finiture interne quali tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
- f) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti b) e d).
- g) Sono ammessi soppalchi interni abitabili e non.
- h) E' ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori). I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio; gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- i) E' ammessa a servizio di spazi recuperati nei sottotetti la realizzazione di nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini in sintonia con le indicazioni tipologiche del Prontuario per l'uso dei materiali in centro storico.

- j) Per le aree esterne di pertinenza si prescrive l'utilizzo di pavimentazioni tradizionali in pietra (cubetti, lastre o altri tipi di posa del porfido, acciottolato, pavimentazioni in pietra locale, ecc.). L'uso dell'asfalto non è auspicato e pertanto deve limitarsi alle aree meno pregiate o maggiormente interessate dal transito dei veicoli. Le pavimentazioni in cemento (gettato o prefabbricato) o di altro tipo, sono vietate.
- k) La sistemazione a verde delle pertinenze non pavimentate dovrà avvenire utilizzando essenze o coltivazioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto storico urbano e in relazione alle caratteristiche dell'edificio in oggetto. La pavimentazione e riduzione delle aree verdi dovrà essere minimizzata allo stretto necessario. E' sempre possibile convertire a verde spazi pavimentati e apportare piccole variazioni all'andamento naturale del terreno.
- l) Vanno conservati i muri di recinzione ed eventualmente ripristinati secondo le tecniche tradizionali e le indicazioni del Prontuario.

R3 – Interventi di Ristrutturazione Edilizia

1. Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli definiti dall'art.77, lettera e) della L.P. 15/2015. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 della L.P.15/2015 (anche secondo quanto previsto dal Prontuario di cui all'art. 68), sono ammesse le sottoelencate opere:
 - Finiture esterne
 - a) Rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio. E' ammessa la demolizione e/o la nuova costruzione di collegamenti verticali (scale e rampe) e orizzontali (sporti e balconi) in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecnologie coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno. E' ammesso l'isolamento a cappotto purché comprenda l'intera facciata, salvo che per salvaguardare la proprietà pubblica.
 - Elementi strutturali
 - b) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento, oltre alla demolizione e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti (rifacimento dei solai) e delle scale al fine di raggiungere l'altezza minima interna dei piani indicata nel Regolamento Edilizio. Si ammettono opere di sopraelevazione e/o ampliamenti nel rispetto dei limiti previsti dalle presenti Norme di Attuazione. Sono ammessi i soppalchi interni abitabili e non.
 - c) E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche quando ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili compatibilmente con la disciplina degli ampliamenti di cui al punto precedente. E' ammesso il rifacimento di tamponamenti esterni utilizzando tecniche coerenti.
 - Prospetti ed aperture esterne
 - d) Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture nonché le modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti lignei esterni.

- e) E' ammesso l'inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi sottotetto secondo quanto previsto nel Prontuario di cui all'art. 68".
- Elementi interni non strutturali
 - f) Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o suddivisione di unità immobiliari.
 - g) E' ammesso altresì il rifacimento e la nuova formazione di finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
- Impianti tecnologici ed igienico-sanitari
 - h) Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici purché non configurino un aumento della superficie utile di calpestio.
- Sistemazioni esterne e delle aree libere
 - i) Per le aree esterne di pertinenza si prescrive l'utilizzo di pavimentazioni tradizionali in pietra (cubetti, lastre o altri tipi di posa del porfido, acciottolato, pavimentazioni in pietra locale, ecc.). E' comunque possibile stendere l'asfalto evitando tuttavia di portarlo fino a lambire l'edificio (almeno nelle fronti più sensibili) e comunque evitando strappi con eventuali pavimentazioni pregiate limitrofe sia pubbliche che private esistenti. Sono ammesse le formelle autobloccanti. Le pavimentazioni di altro tipo, sono vietate.
 - j) La sistemazione a verde delle pertinenze non pavimentate dovrà avvenire utilizzando essenze o coltivazioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto storico urbano e in relazione alle caratteristiche dell'edificio in oggetto. La pavimentazione e riduzione delle aree verdi dovrà essere il più possibile contenuta. E' sempre possibile convertire a verde spazi pavimentati e apportare piccole variazioni all'andamento naturale del terreno.
- Demolizione con ricostruzione
 - k) L'intervento è ammesso previo parere positivo della Commissione per la pianificazione territoriale e del paesaggio della Comunità (CPC) che si esprime in merito alla coerenza dell'intervento con il contesto in cui l'edificio è inserito, alle sue caratteristiche architettoniche e ai materiali utilizzati. Per l'attivazione della presente procedura è richiesto che l'intervento sia finalizzato all'adeguamento dell'edificio sotto il profilo energetico e statico (nel rispetto delle normative antisismiche). Il progetto di demolizione e ricostruzione dovrà prevedere il rilievo dettagliato dell'edificio corredata di tutti i particolari atti ad individuare eventuali caratteristiche architettoniche di pregio nonché la presenza di materiali e/o elementi di rilievo o di pregio, anche qualora tali elementi non fossero stati espressamente individuati nella scheda di rilevazione.

R6 – Interventi di Demolizione senza Ricostruzione

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 lettera f) della L.P.15/2015, la categoria di intervento demolizione senza ricostruzione R6 costituisce l'intervento più radicale che possa interessare un

edificio; vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità del centro.

2. Per gli elementi soggetti a tale categoria rimane vietato ogni intervento, ad esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. E' vietato il cambio di destinazione d'uso. Solo nel caso di manufatti accessori, quali rustici e/o corpi aggiunti, è ammesso il loro riutilizzo a garage nei termini previsti dal precedente comma 1.
4. Sono in ogni caso possibili le demolizioni: in tal caso il terreno reso libero sarà asservito alla categoria d'intervento prevista per la relativa area di pertinenza indicata nelle schede degli edifici.
5. L'intervento si esaurisce con la sola demolizione del manufatto esistente, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso.

ART. 55 UNITÀ EDILIZIA.

1. Per unità edilizia s'intende il volume costruito aventi caratteristiche tipologiche indipendenti e architettoniche unitarie.

La sua determinazione è indifferente all'individuazione catastale e tavolare delle particelle edificiali o fondiarie.

2. Le unità edilizie sono individuate e distinte con numerazione progressiva nelle cartografie di Piano.
3. Il P.R.G. attribuisce alle unità edilizie categorie di intervento compatibili a seconda del loro valore storico-culturale e tipologico-architettonico, indicazione che viene riportata sulle cartografie di Piano e, unitamente alle prescrizioni particolari, nella apposita scheda dell'unità edilizia. Essa può indicare anche eventuali indirizzi per la progettazione e gli interventi di recupero specifici per il singolo edificio. Tali indicazioni possono superare i contenuti e le prescrizioni delle categorie di intervento sulla base della valutazione del singolo caso avvenuta in fase di pianificazione su tutto il patrimonio dei nuclei storici del Comune di Giovo.

ART. 56 MANUFATTI NON SCHEDATI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI.

1. Entro il perimetro dei centri storici, sono individuati in cartografia elementi edificati privi di scheda e quindi senza categoria di intervento. Si tratta di unità edilizie, recenti o antiche, anche di volume consistente, adibite per lo più a ricovero mezzi, depositi agricoli, a servizio dell'abitazione o ad attività commerciali e artigianali. Per le loro funzioni e per le relazioni con le altre unità edilizie, esse si trovano a far parte integrante del nucleo antico. Possono configurarsi come Edificio Pertinenziale (individuati in cartografia con il simbolo EP) o Costruzione Accessoria, sulla base delle definizioni di cui all'art. 3, comma 4 del RUEP.
2. Le scarse caratteristiche di qualità architettonica fanno sì che l'intervento di recupero debba essere teso ad ambientare tali unità edilizie nel contesto tradizionale attraverso l'applicazione della categoria di intervento R3 – Ristrutturazione edilizia, seppure sia sempre possibile applicare la R6 - Demolizione senza ricostruzione, la M1 e la M2. Negli interventi si applichino i contenuti del

Prontuario di cui all'art. 68. Le unità edilizie contraddistinte con il simbolo (*art. 56 c.2) devono seguire gli indirizzi di intervento della categoria R2 – Risanamento conservativo.

3. Per gli Edifici Pertinenziali è prevista la possibilità di ampliamento fino al 20% della SUN o superiore (in ampliamento laterale o sopraelevazione) se è rispettato il volume urbanistico esistente (secondo l'art. 77 c.1, lett. e) p.to 3 della L.P. 15/2015). Tali ampliamenti sono utilizzabili per una sola volta (se non già applicati in precedenza), in un'unica soluzione e **solo contestualmente ad un intervento di riqualificazione complessiva dell'unità edilizia**.
4. Gli interventi di ristrutturazione possono anche prevedere il riordino di più Edifici Pertinenziali con relativo accorpamento in blocchi unici, in questi casi si dovrà sviluppare una progettazione che dimostri il miglioramento del decoro generale e della qualità urbana del luogo, oltre alla corretta relazione volumetrica e tipologica del nuovo edificio con quelli principali, nel rispetto delle loro caratteristiche tipologiche.
5. Alla stregua e con lo stesso approccio progettuale, gli Edifici Pertinenziali possono anche essere inglobati nel riordino che coinvolge la demolizione con ricostruzione (anche su sedime diverso) di unità R3. In tal caso possono:
 - rimanere in aderenza (qualora già lo siano);
 - essere staccati;
 - essere accorpati (per dimostrata utilità di qualità architettonica e di decoro generale);In ogni caso vanno mantenuti sempre distinti i calcoli degli ampliamenti e le funzioni consentite negli edifici principali e in quelli pertinenziali.
6. Nel caso di riconfigurazione degli Edifici Pertinenziali per ristrutturazione o demolizione con ricostruzione ed eventuale accorpamento di più volumi, l'altezza massima dell'edificio deve rimanere invariata o riferita a quella dell'edificio più alto demolito, salvo che per piccole modifiche della copertura ai fini di una riconfigurazione tipologica coerente con il contesto storico (anche secondo quanto previsto dal Prontuario).
7. Gli Edifici Pertinenziali possono anche essere convertiti a destinazione residenziale, ad esclusione dei piani terra, purché ogni alloggio rispetti i parametri minimi definiti dal R.E.C. o in caso contrario venga aggregato ad incremento di un alloggio esistente nell'unità principale schedata.
8. I nuovi volumi riconfigurati non dovranno occultare, neppure parzialmente, elementi di pregio architettonico isolati, o appartenenti a unità edilizie di categoria R1.
9. Nel caso di R6 - Demolizione senza ricostruzione, la SUN viene persa e non è riutilizzabile altrove. La superficie libera ricavata dovrà essere oggetto di specifico progetto di riordino e ricucitura con il carattere delle aree libere circostanti.
10. Le Costruzioni Accessorie fanno riferimento all'articolo 6 comma 6 (e agli Allegati 2 e 3 per i soli caratteri tipologici) delle presenti norme. Possono essere realizzate nel limite di una per unità abitativa (comprese quelle esistenti e con le dimensioni massime di cui all'art. 3, c.4, lett. b) del RUEP) con funzioni di legnaia, deposito attrezzi o tettoia. Le bussole di ingresso e le serre solari sono ulteriormente realizzabili sugli edifici R3 nel limite di una per unità abitativa. Qualora nell'edificio esistano più unità abitative, la somma della superficie coperta di tutte le costruzioni accessorie ad esso pertinenziali non potrà superare i 50 mq.

11. All'interno del Centro Storico, gli elementi di arredo previsti dall'art. 78, c.2, lett. c) della L.P. 15/2015, possono essere realizzati nel limite di uno per unità abitativa e nel caso di più unità, per una superficie totale massima di 30 mq.
12. Tutti gli edifici privi di scheda nelle aree libere del Centro Storico sono esclusi dall'applicazione dell'art. 105 della L.P. 15/2015.
13. Sono sempre ammessi gli interventi di M1 - Manutenzione ordinaria e M2 – Manutenzione straordinaria.
14. Qualsivoglia tipo di ampliamento e/o riordino volumetrico deve rispettare le previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità e delle sue norme di attuazione in riferimento al livello di penalità in cui si trovano gli immobili oggetto di intervento.

ART. 57 VOLUMI PRECARI E SUPERFETAZIONI.

1. Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, posto in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo. Si contraddistingue per caducità dell'insieme, semplicità strutturale e povertà dei materiali che lo costituiscono. Spesso contribuisce a creare uno scarso decoro generale del luogo.
2. Viene definita superfetazione il volume edificato, di modeste dimensioni, in aderenza ad una unità edilizia per ampliarla e/o assolvere a funzioni non esplicate all'interno della stessa (che nel frattempo non sono più attuali o esplicate in altro modo). Si configura come un elemento aggregato senza relazioni estetiche, avulso dall'edificio principale per tipologia costruttiva, materiali e finiture. Spesso contribuisce a snaturare la composizione delle facciate ed è percepibile come disturbante.
3. L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza a unità edilizie di pregio architettonico.
4. Per i volumi precari e le superfetazioni è prescritta la demolizione senza ricostruzione.
5. I volumi precari e le superfetazioni non sono espressamente individuati dalle cartografie. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.

ART. 58 MANUFATTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE.

1. Sono i manufatti e i siti vincolati ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.) o attribuibili al primo conflitto mondiale, ai sensi della legge di Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale (L. 7 marzo 2001 n. 78).

Il vincolo si attua nelle seguenti modalità:

- a. vincolo diretto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e della legge provinciale sui beni culturali (L.P. 17 febbraio 2003 n. 1).
- b. vincolo indiretto, individuati tavolarmente, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
- c. da sottoporre a verifica (art. 12 del D.Lgs.)

d. elementi costruiti aventi importanza per il significato storico-culturale, o per la particolare fattura o ancora per l'uso tradizionale che svolgono, quali:

- fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi;
- capitelli votivi, edicole, crocifissi;
- archi, stemmi, porticati;
- croci, cippi;
- elementi vari d'importanza storico-tradizionale.

2. L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo. La cartografia di PRG riporta l'ubicazione di tali manufatti o siti censiti.

Gli interventi edilizi, a qualsiasi titolo, e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali della PAT.

L'elenco dei manufatti e siti tutelati alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

- Castello della Rosa (T133)
- Chiesa di San Floriano (T134)

3. Anche se non identificato nelle cartografie di PRG, rientra fra i manufatti d'interesse storico e documentario quanto resta, alla data di adozione del PRG 2021, relativamente ad antichi tracciati viari (pavimentazione, sistemi di scolo delle acque, muri laterali di sostegno, ponti, ecc.) nonché a opere di sistemazione idraulica e, più in generale, di presidio del territorio che costituiscono testimonianza del secolare lavoro dell'uomo. Su tali manufatti va chiarito prima di ogni intervento l'assoggettabilità di detti manufatti a quanto disposto dall'art. 12 del citato D. Lgs. 42/2004.

Sui tali manufatti sono ammesse soltanto opere di ripristino e restauro. Per essi è obbligatorio il mantenimento della posizione che può essere modificata solo per inderogabili esigenze legate alla viabilità o alla realizzazione di opere pubbliche. In ogni caso è vietata la demolizione di detti manufatti.

4. Rientra tra i manufatti tutela la **viabilità storica** che è costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) pur non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica. Tale tutela si applica su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone soggette al Piano degli Insediamenti Storici.

5. Recupero dei **muri a secco** per terrazzamento agricolo. Nelle aree del territorio comunale situate alle quote meno elevate è presente la pratica del terrazzamento del versante per lo sfruttamento agricolo, in specie per la coltivazione della vite. Tale usanza si è sviluppata mediante la costruzione di muri a secco, in genere di piccole dimensioni che, a volte, possono raggiungere qualche metro di altezza. La vetustà di questi manufatti è causa del crollo di porzioni delle murettature.

Ove la breccia non superi 2.5 m di altezza e 10 m di lunghezza, oppure 2.0 di altezza e 20 m di lunghezza, il terreno a monte del muro non eserciti spinte attive, non vengono realizzati

sbancamenti o modifiche della situazione primitiva, ma si operi esclusivamente al fine del ripristino di quest'ultima, nelle aree senza penalità geologiche ed a controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico è sufficiente la stesura di una relazione geotecnica da parte del progettista.

La ricostruzione della parte di muro crollata dovrà essere effettuata secondo il metodo originario o, se si volesse usare il calcestruzzo, sarà necessario l'adeguamento della struttura ai criteri di sicurezza attualmente in vigore, con la disposizione di un sistema drenante a tergo del muro e la realizzazione di luci di scarico disposte a diverse altezze.

Nel caso la muratura sia ricostruita con l'impiego di calcestruzzo dovrà essere realizzato il paramento a vista con l'utilizzo di pietre locali poste in opera con la tecnica del "finto secco", limitando il più possibile la vista del calcestruzzo. Quando l'intervento sia limitato esclusivamente al ripristino e a alla manutenzione delle murature e quindi lo stesso non alteri lo stato fisico dei luoghi, non è richiesta l'autorizzazione ai fini della Tutela del Paesaggio.

6. Qualora per la natura stessa dell'elemento, o del materiale con cui è costruito, esso sia soggetto a degrado, deve essere opportunamente salvaguardato.

ART. 59 FRONTI DI PREGIO E DA RIQUALIFICARE.

a) Fronti di pregio:

1. Trattasi di fronti edili continui, prospicienti spazi pubblici o inedificati, che per il loro pregio concorrono a determinare ambienti urbani particolarmente significativi. Il piano individua con apposita simbologia, i fronti di pregio, indipendentemente dalla categoria di intervento assegnata all'unità edilizia. Il fronte di pregio, può comunque essere applicato anche a edifici non direttamente prospicienti gli spazi pubblici, ma che per la loro valenza architettonica, estetica e morfologica è utile trattare con una particolare cura.
2. Tutte le modifiche esterne quali spostamento e/o aggiunta di fori, ampliamento e/o aggiunta di sporti e balconi, rifacimento di intonaci, nuova tinteggiatura, ecc., dovranno essere valutate dalla Commissione Edilizia Comunale, indipendentemente dalle opere realizzate nelle altre parti dell'edificio, con particolare attenzione alla composizione dei fori, al tipo di materiali ed alle tecniche costruttive rapportate agli edifici circostanti e nel rispetto della tipologia architettonica.

La progettazione per tali fronti deve essere redatta secondo criteri rispettosi della continuità del fronte complessivo pur mantenendo (in modo sobrio e equilibrato) la riconoscibilità delle unità edilizie. Particolare attenzione va posta alla scelta delle finiture di facciata e delle eventuali tinteggiature che devono necessariamente dialogare con le porzioni contigue e circostanti.

Resta inteso che i fronti di pregio indipendentemente dalla categoria di intervento dell'edificio di cui fanno parte, **non possono essere demoliti**. Si raccomanda particolare attenzione ai rapporti tra le linee di gronda di edifici limitrofi e la salvaguardia dei rapporti dimensionali.

Non è ammessa l'interruzione della linea orizzontale della gronda, ove non sia già interrotta, e la realizzazione di terrazze a vasca nelle coperture.

Una relazione tecnica dovrà opportunamente giustificare la scelta dei materiali e degli interventi che verranno proposti con riferimento al Prontuario di cui all'art. 68.

3. Tranne che per gli edifici tutelati dalla legge provinciale sui beni culturali, sono ammesse isolazioni termiche in facciata (negli edifici catalogati R3) quando queste non coprano elementi architettonici di pregio, finiture tradizionali delle murature o dei fori di facciata, o con finitura a raso sasso.
4. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga opportuno, potrà predisporre d'ufficio un progetto d'insieme, relativo all'intero fronte edificato di pregio, contenente le indicazioni specifiche per gli interventi di recupero e di salvaguardia, da realizzarsi dai singoli privati.
Ove manchi il citato progetto d'insieme, l'unità minima di riferimento deve essere l'intero fronte di un'unità edilizia.
5. L'intervento di recupero, realizzato su un'intera unità edilizia, caratterizzata da un fronte di pregio, deve obbligatoriamente ricoprire il fronte stesso.

b) Fronti da riqualificare:

1. Trattasi di fronti edilizi, prospicienti spazi pubblici o inedificati, che risultano compromessi da interventi incompatibili, la cui valorizzazione e ripristino concorrono a determinare ambienti urbani significativi.
2. Per i fronti da riqualificare, come indicati in cartografia, è richiesta una specifica progettazione d'insieme estesa a un ambito significativo, non inferiore all'unità edilizia.

Il progetto di riqualificazione di tali fronti, tenendo conto degli interventi ammessi per le unità edilizie cui i prospetti appartengono, potrà proporre modificazioni dimensionali delle partiture e delle dimensioni delle aperture anche in difformità a quanto consentito dalle categorie d'intervento stabilite per i rispettivi edifici. La scheda di catalogazione può prevedere specifiche indicazioni per la progettazione architettonica.

3. L'intervento di recupero, realizzato su un'intera unità edilizia, caratterizzata da un fronte da riqualificare, deve obbligatoriamente ricoprire il fronte stesso.
4. Gli interventi che attueranno la progettazione d'insieme potranno essere eseguiti fronte per fronte.
5. Tranne che per gli edifici tutelati dalla legge provinciale sui beni culturali, sono ammesse isolazioni termiche in facciata quando queste non coprano elementi architettonici di pregio, finiture tradizionali delle murature o dei fori di facciata, o con finitura a raso sasso. Gli edifici interessati da fronti da riqualificare non possono beneficiare della possibilità di sopraelevazione consentita dall'art. 105 della L. P. 15/2015.

ART. 60 DESTINAZIONI D'USO.

1. Nuove destinazioni d'uso sono consentite solamente se compatibili con la residenza e comunque non moleste né nocive. Le destinazioni d'uso in essere sono consentite.
2. La modifica della destinazione in atto dovrà comunque attenersi ai seguenti criteri:

- a) per le unità edilizie assoggettate dal P.R.G. ad interventi di ristrutturazione e risanamento il volume adibito a residenza, al netto dei volumi tecnici, depositi o garages anche se di pertinenza delle abitazioni, non dovrà essere inferiore al 50% del volume complessivo dell'unità edilizia;
 - b) per le unità edilizie assoggettate dal P.R.G. ai soli interventi di restauro non viene imposto alcun limite.
3. I precedenti criteri non si applicano qualora l'unità edilizia venga adibita anche parzialmente a sede di servizi pubblici. In questa ipotesi è ammessa, per il solo raggiungimento delle finalità previste da leggi e regolamenti vigenti, la deroga alle prescrizioni e ai limiti imposti dalla categoria tipologica di appartenenza.

ART. 61 AREA DI PERTINENZA - VERDE STORICO

1. Le aree a Verde Storico sono superfici (identificate in cartografia) di pertinenza degli edifici schedati che conservano caratteri e funzioni di orto, giardino e coltura agricola che è opportuno mantenere. Possono quindi essere gestite come verde privato, piantumate ed anche coltivate, ma non possono essere pavimentate se non per le sole necessità derivanti dalla loro conduzione di aree verdi.

Al loro interno è possibile realizzare le Costruzioni Accessorie e gli elementi di arredo di cui all'art. 56 commi 10 e 11, così come essere occupate per realizzare gli ampliamenti laterali e gli spostamenti previsti per gli edifici in categoria R3 e per gli Edifici Pertinenziali. Non vi possono invece essere realizzati volumi e manufatti interrati.

ART. 62 STRALCIATO.

ART. 63 SPAZIO PUBBLICO E VIABILITÀ LOCALE ESISTENTE

1. Sulle aree classificate dal P.R.G. come viabilità sono ammessi i seguenti interventi:

- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- pavimentazione viaria anche in asfalto per garantire sicurezza o per motivi di gestione;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione d'indicazioni e tabelle regolamentari come da R.E.C., nonché organizzazione degli spazi di sosta, secondo quanto previsto dal codice della strada vigente.

2. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal P.R.G., sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi:

- a) creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- b) creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

3. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili.

ART. 64 AREA DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO.

1. Le aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono le aree, esterne ai perimetri di centro e nucleo antico, che per motivi di visuali paesistiche o per il particolare rapporto tra uomo e natura che le connotano, sono meritevoli di azione di salvaguardia.

2. Nelle aree di rispetto storico ambientale e paesistico sono ammesse le seguenti opere:

a) recupero di unità edilizie esistenti tramite interventi di ristrutturazione di cui all'art. 54 della presente normativa, qualora tali unità non siano individuate e catalogate dal P.R.G. come edifici sparsi di interesse storico-artistico, nel qual caso valgono le indicazioni riportate nella specifica scheda.

Sono inoltre sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la realizzazione di impianti tecnici al loro servizio; non sono ammessi aumenti di volume.

b) le operazioni necessarie per il razionale mantenimento e trasformazione delle colture agricole;

c) il ripristino di manufatti ed opere quali recinzioni, muri di contenimento, canali e simili, con materiali e forme tradizionali;

d) la creazione di tracciati viari e di parcheggi di superficie purché non ostacolino visuali significative e vengano realizzati con materiali tradizionali;

e) la realizzazione di aree a verde pubblico e piccoli impianti sportivi.

f) la costruzione di manufatti necessari per la manutenzione del verde e spogliatoi o servizi di volume non superiore a 25 mq. con altezza di m. 3,20 realizzati con materiali e tipologie tradizionali.

g) la realizzazione di fabbricati accessori, interrati o seminterrati, a servizio degli edifici esistenti, che rispetto all'andamento originario del terreno sporgano per non più di tre facciate, di cui una per intero e le altre ognuna al massimo per 1/3 della sua superficie.

Per tali fabbricati accessori, la volumetria massima ammissibile, per ciascun edificio esistente, è di mc. 200 (Ve), calcolata entro e fuori terra.

3. In dette aree sono vietate:

- le nuove costruzioni, con esclusione dei casi del comma 2;

- la modifica dell'andamento naturale del terreno, salvo modeste modifiche dell'andamento naturale del terreno, in corrispondenza delle aree pertinenziali di edifici esistenti, per poter effettuare interventi funzionali alla loro sistemazione;

- la demolizione di recinzioni o muri di contenimento in pietrame a vista, se non per la parte strettamente necessaria alla sistemazione degli edifici esistenti.

ART. 65 EDIFICI ED AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI.

1. Gli edifici e le aree per attrezzature e servizi pubblici indicano gli edifici, interni ai perimetri di centro e nucleo antico, adibiti o da adibirsi a uso pubblico, o le aree sulle quali esistono o possono essere realizzati servizi pubblici o attrezzature pubbliche.
2. Negli edifici e sulle aree destinate ad accogliere servizi e attrezzature pubbliche a esclusione degli edifici classificati a restauro sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) per le aree libere si rimanda a quanto previsto dall'articolo 53, alle indicazioni delle categorie di intervento degli edifici di cui all'art. 54 ed al Prontuario.
 - b) STRALCIATO.
 - c) recupero delle unità edilizie esistenti, e loro eventuale ampliamento, secondo le prescrizioni e i limiti delle categorie tipologiche di appartenenza. Qualora le unità edilizie ivi ricadenti siano utilizzate o destinate a sede di servizi o attrezzature pubbliche è ammessa la deroga di cui al comma 3 dell'art. 60;
 - d) edificazione di volumi accessori alla funzione pubblica quali chioschi, depositi attrezzi e mezzi e simili, secondo i seguenti parametri:
 - superficie coperta massima del nuovo volume non superiore al 20% dell'area libera o resa libera e comunque mai superiore a 80 mq.;
 - altezza massima contenuta entro i 4,00 m., dal colmo della copertura;
 - copertura con tetto a più falde;
 - edificazioni con materiali e tecniche edilizie tradizionali secondo quanto previsto dal Prontuario;
 - esclusione di qualsiasi utilizzo residenziale del nuovo volume;
 - parcheggi regolamentati.
3. Qualsiasi intervento, anche parziale, deve essere realizzato a seguito di approvazione di un progetto unitario interessante l'intera area.

ART. 66 AREE PER MIGLIORAMENTI VIARI.

1. Le aree per miglioramenti viari sono le aree, interne ai perimetri di centro e nucleo antico, sulle quali si rendono opportuni interventi di miglioramento viabilistico mediante ampliamento della sede stradale o per la formazione di marciapiedi ed altro anche attraverso interventi parziali di demolizione e simili. Interventi di demolizione non sono ammessi su edifici soggetti a restauro.
2. Nelle aree indicate dal P.R.G. come suscettibili di miglioramenti viari sono ammessi i seguenti interventi:
 - demolizione di porzioni di unità edilizie, anche in difformità con quanto prescritto per le singole categorie tipologiche di appartenenza ad esclusione degli edifici classificati a restauro;
 - demolizione di opere di sostegno e di recinzione;
 - modifica dell'andamento naturale dei terreni;
 - quanto altro previsto per l'area storico-artistica della presente normativa.

3. Qualsiasi intervento, anche parziale, non previsto dalle schede delle singole Unità Edilizie, non potrà essere realizzato prima di una specifica variante al PRG redatta sulla base di un progetto unitario e complessivo interessante l'intera area.

ART. 67 PARCHEGGIO NELLE AREE DI PRGIS.

1. Le aree per parcheggi sono aree libere, interne ai perimetri di centro e nucleo antico, sulle quali devono essere realizzate idonee strutture di parcheggio, nel rispetto della normativa specifica del PRG.

2. Sulle aree destinate dal PRGIS a parcheggio devono essere realizzate idonee strutture di sosta pubbliche. Esse possono essere a cielo aperto, chiuse o multipiano.

In tal caso si dovranno rispettare i seguenti parametri:

- copertura piana e, se del caso, interrata;
- altezza massima non superiore ai 6,00 ml. dall'estradosso della copertura;
- edificazioni con materiali e tecniche edilizie tradizionali secondo il disposto dal Prontuario.

3. L'intervento deve essere attuato a seguito di un progetto unitario interessante tutta l'area. L'iniziativa può essere anche mista, ovvero sia pubblica che privata, in tal caso è fatto obbligo di realizzare una struttura sufficiente per almeno quattro posti macchina di cui almeno il 50% sia destinato ad uso pubblico.

4. Sulle aree classificate dal P.R.G. come parcheggio sono ammessi i seguenti interventi:

- a) pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- b) arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- c) ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- d) creazione o ripristino di marciapiedi;
- e) piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- f) apposizione di indicazioni e tavelle regolamentari come da R.E.C., nonché l'organizzazione degli spazi di sosta secondo quanto previsto dal codice della strada vigente.

5. Qualora non appositamente o diversamente specificato dal PRG, sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi:

- a) creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- b) creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.

6. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta sono inedificabili ad esclusione di quanto previsto dal presente articolo.

**ART. 68 MODALITÀ PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI EDILIZI NEGLI INSEDIAMENTI STORICI
– PRONTUARIO**

1. Gli interventi previsti sugli edifici e manufatti ricadenti negli insediamenti storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni: ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche edilizie tradizionali ed alla integrazione del manufatto nel contesto; prioritariamente, gli aumenti di cubatura, dovranno essere finalizzati alla regolarizzazione tipologica come previsto dalla “Tabella A” compresa nel Prontuario.
2. Dovranno essere usati materiali e tecniche per la loro posa in opera che rispecchiano la cultura edilizia e urbanistica della zona. Qualora non sia possibile mantenere le modalità costruttive tradizionali è auspicabile che le soluzioni progettuali adottate siano sviluppate ed eseguite con forme e composizioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto del tessuto urbano circostante.

Vanno evitati i facili mimetismi e le riproposizioni acritte d’immagini mutuate dal paesaggio storico.

Vanno inoltre evitati i riferimenti a tradizioni edilizie provenienti da ambiti storici e architettonici diversi o esotici, facendo invece riferimento alla storia del paesaggio e all’edilizia tradizionale della Valle di Cembra.

3. Al fine di indirizzare positivamente la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi nelle costruzioni e nei manufatti ricadenti negli insediamenti storici e negli edifici sparsi di antica origine, si affianca agli strumenti e diviene parte integrante del P.R.G. del Comune di Giovo, un **Prontuario** nel quale sono evidenziati gli elementi architettonici ed i materiali impiegati nell’edilizia di antica origine, unitamente ad un elenco di materiali ed elementi costruttivi consigliati e vietati.

Le indicazioni contenute nel Prontuario possono essere superate qualora il progetto contenga e sia uniformato ad approcci di carattere culturale atti a giustificare le scelte progettuali e specificatamente approvati dalla CPC o dalla Commissione edilizia comunale.

4. Qualora l’Amministrazione comunale, adotti un “Piano Colore” o altro strumento regolamentare, relativo all’intero o a parte dell’edificato storico o tradizionale, le indicazioni in esso contenute riferite alla coloritura degli edifici e, in maniera più ampia, al trattamento delle superfici esterne devono essere osservate, analogamente a quelle contenute nel Prontuario di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 69 AMPLIAMENTI DELLE UNITÀ EDILIZIE.

1. L’ampliamento delle unità edilizie (se non già applicato in precedenza) è ammesso quando in riferimento all’art. 9 delle presenti Norme di Attuazione con le seguenti specifiche:
 - l’ampliamento di cui all’art. 9 comma 3 riservato ai soli edifici catalogati in R3 – Ristrutturazione edilizia, è consentito solo per ampliamenti laterali nel limite del 20% della SUN esistente (utilizzabile anche con interventi differiti nel tempo nel rispetto del contingente massimo inizialmente calcolato) o anche con ampliamenti superiori della SUN se è rispettato il Volume urbanistico esistente.

- sia rispettato quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004 per gli edifici vincolati;

2. Sono comunque ammessi ampliamenti riguardanti:

- opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo acustico (qualora previsto dalla categoria di intervento), con l'esclusione del cappotto esterno sulle murature in pietra a vista, comportanti un aumento limitato di spessore degli elementi strutturali quali tetti, muratura perimetrale e simili;
- aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali (si veda anche quanto previsto dal Prontuario);
- il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto (35-40%), che si ottiene alzando solamente la trave di colmo ma tenendo ferma la quota di banchina (si veda anche quanto previsto dal Prontuario).

Non sono ammessi ampliamenti su facciate prospicienti la pubblica via che comportino un restrinzione della carreggiata, salvo parere favorevole della Giunta Comunale.

3. La sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015 di cui all'art. 9 per le unità edilizie individuate dalle Schede, è ammessa per una sola volta, nella misura sufficiente per il raggiungimento di un'altezza massima sotto tavolato (a filo muro interno del mezzanino) di m 1,90 e comunque entro il limite massimo di un metro, per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, nel rispetto delle norme in materia di distanze, conservando l'allineamento verticale delle murature perimetrali e ricostruendo le coperture secondo i caratteri originari.

Da tale sopraelevazione sono esclusi:

- gli edifici vincolati a norma del decreto legislativo n. 42 del 2004 o da analogo provvedimento di valorizzazione e tutela del patrimonio edilizio storico o ambientale;
- gli edifici, prospicenti piazze e vie, per i quali sia operativo un vincolo indiretto ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- gli edifici costituenti un fronte di pregio o da riqualificare, così come definiti dall'art. 59 della presente norma;
- gli edifici e le costruzioni di cui all'art. 56.

4. Qualsivoglia tipo di ampliamento e/o sopraelevazione deve rispettare le previsioni della Carta di Sintesi della Pericolosità e delle sue norme di attuazione in riferimento al livello di penalità in cui si trova l'immobile oggetto di intervento.

CAPITOLO VIII

PRESCRIZIONI FINALI.

ART. 70 UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

1. Negli edifici esistenti è sempre ammessa la realizzazione dell'isolamento termico esterno delle fronti e del tetto, tranne i casi previsti dagli articoli precedenti riguardanti edifici posti in nuclei di antica origine.
2. Fatte salve tutte le altre norme di zona e di PRG, la ricostruzione di ruderdi di preesistenti edifici è ammessa nel rispetto delle condizioni contenute nell'all'articolo 107 della L.P. n. 15/2015.

ART. 71 NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 72 DEROGHE.

1. Alle norme del P.R.G., limitatamente ai casi di opere ed impianti pubblici e di interesse pubblico, potrà essere derogato nelle forme di legge.

CAPITOLO IX

CRITERI DI TUTELA AMBIENTALE

ART. 73 AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.

1. Nell'ambito del territorio comunale la realizzazione o trasformazione di edifici e manufatti dovrà essere improntata al mantenimento di quelle tipologie e dimensioni peculiari di un costruito storico e più recente, in modo da non introdurre in un contesto unitario, quale oggi si presenta, fabbricati incongrui e fuori scala in grado di alterare la fisionomia del paesaggio che caratterizza il territorio di questa parte della Valle di Cembra.

Per tale motivo, le attività di trasformazione edilizia e di infrastrutturazione del territorio, che non interessano il Centro Storico e gli insediamenti e manufatti sparsi di origine storica, oltre a rispettare le prescrizioni del PRG, devono essere conformi ai seguenti Criteri di tutela ambientale, che si configurano come perfezionamento alle Norme di Attuazione del P.R.G. e devono essere consultati contestualmente ad esse.

2. La relazione illustrativa, allegata agli elaborati di progetto, deve illustrare e motivare le scelte progettuali, documentando le analisi fatte al fine di rendere l'intervento coerente con le indicazioni e gli indirizzi enunciati dai presenti criteri. I piani attuativi o piani di lottizzazione possono prevedere, invece, per le opere di loro competenza, soluzioni diverse da quelle indicate nei presenti criteri, purché motivate da scelte progettuali organiche e qualificanti l'immagine complessiva dell'intervento.
3. I fabbricati residenziali di nuova edificazione o quelli soggetti ad ampliamento siano caratterizzati da tipologie semplici, evitando forme complesse o eccessivamente articolate, armoniosamente inserite nel tessuto edilizio circostante, mantenendo, ove possibile, gli assi di orientamento e gli allineamenti, e i caratteri edilizi delle architetture tipiche della zona, sempre nel rispetto delle indicazioni urbanistiche previste dal PRG.

Situazioni particolari o fabbricati con destinazioni differenti da quella residenziale potranno presentare caratteri diversi e dimensioni maggiori, purché la loro costruzione sia motivata da imprescindibili ragioni tecniche, funzionali o normative, derivanti dall'attività o dallo scopo per cui sono realizzati.

Sia prestata, inoltre, una particolare attenzione a:

- materiali ed i colori dei manti di copertura, tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti che devono uniformarsi alle indicazioni di piano o in assenza a quelli prevalenti nell'immediato intorno.
- murature, serramenti, infissi, colori, intonaci e paramenti esterni che devono privilegiare l'adozione di morfologie e di materiali tradizionali della zona.

L'edificio deve adeguarsi alla morfologia del terreno, in modo da limitare gli scavi ed i riporti, e deve disporsi in maniera marginale rispetto al lotto e comunque il più vicino possibile agli altri edifici.

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata e valorizzati da una attenta sistemazione delle alberature. Le pavimentazioni impermeabili devono

essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata ed eseguite con materiali e tecniche tradizionali.

La rete viaria deve essere studiata in modo da contenere lo sviluppo lineare e favorire gli accessi comuni ai lotti confinanti. Inoltre, le linee elettriche e telefoniche devono, possibilmente, essere collocate in apposite sedi interrate.

4. Analoghi criteri si applicano alle aree per le attività produttive, dove, la progettazione dei nuovi edifici, la trasformazione di quelli esistenti e l'appontamento dei suoli devono seguire il criterio delle minime alterazioni del terreno. I materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona, i colori non devono ricercare il contrasto con l'ambiente circostante e la segnaletica deve essere progettata contestualmente all'edificio.

Gli spazi di pertinenza e gli arredi esterni devono essere oggetto di una progettazione accurata tesa a migliorare la qualità visiva dell'area produttiva va evitata l'impermeabilizzazione generalizzata dei piazzali. Devono essere indicati chiaramente i percorsi carrabili, i parcheggi, gli spazi verdi e la posizione degli alberi d'alto fusto, che devono armonizzare gli edifici nel paesaggio, mascherare le realizzazioni anomale e creare zone ombreggiate in prossimità dei parcheggi. Le recinzioni devono essere oggetto di progettazione dettagliata.

Qualora sia indispensabile, per lo svolgimento dell'attività produttiva, il deposito all'aperto di materiale, questo deve essere sistemato con ordine su superfici appositamente definite, possibilmente defilate rispetto alle visuali delle strade principali e comunque adeguatamente mascherate con alberi e siepi.

5. Eventuali prescrizioni riguardanti la tipologia, i caratteri architettonici, i materiali, le sistemazioni esterne degli edifici e la tutela di elementi caratterizzanti il paesaggio potranno essere specificati nel Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 60 della L.P. 15/2015.

Restano ferme le disposizioni e i provvedimenti adottabili dal Comune in materia di decoro e tutela del paesaggio, secondo quanto previsto dall'art. 108 bis della L.P. 15/2015.

ART. 74 AMBIENTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERRITORIO APERTO.

1. Ove non sia prescritta la necessaria autorizzazione da parte degli organi provinciali in materia di paesaggio, la localizzazione dei fabbricati e delle costruzioni deve essere preceduta dall'analisi del contesto paesaggistico di tutte le aree a disposizione, al fine di scegliere il sito più defilato rispetto alle visuali panoramiche e, all'interno di questo, la disposizione meno casuale rispetto al contesto insediativo. La progettazione deve tendere al massimo risparmio nel consumo di suolo ricorrendo a volumetrie compatte ed accorpate e privilegiando l'edificazione a nuclei rispetto a quella isolata.

La morfologia del terreno deve essere mantenuta, per quanto possibile, inalterata. Si devono pertanto limitare al minimo indispensabile i movimenti di terra e i muri di contenimento.

2. La costruzione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti deve essere ispirata a criteri di uniformità ai modi di costruire tradizionali. La fase progettuale deve pertanto essere preceduta da una analisi tipologica e compositiva degli edifici di antica origine esistenti nell'ambito territoriale, al fine di individuare le diverse peculiarità locali della tradizione edificatoria.

I materiali devono essere in via prioritaria quelli tradizionali e devono essere utilizzati secondo le tecniche costruttive individuate dalle analisi di cui al comma precedente. Ciò vale in maniera particolare per le parti in pietra, in legno e per le coperture.

3. Le superfici di pertinenza devono essere opportunamente rinverdite e attrezzate con alberi d'alto fusto di essenze locali e siepi, al fine di inserire nel verde le costruzioni. Le pavimentazioni impermeabili devono essere limitate ai soli percorsi rotabili e pedonali.

Le recinzioni sono generalmente vietate: per particolari esigenze possono essere autorizzate quelle che presentano la tipica tipologia tradizionale in legno. Le recinzioni esistenti in pietra locale a vista o in muratura devono essere conservate e qualora si presentino parzialmente crollate o pericolanti devono essere ripristinate.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione di recinzioni antiselvaggina per la protezione dei raccolti, che devono essere il meno impattanti possibile.

4. La costruzione di nuove strade e la trasformazione di quelle esistenti deve tendere al massimo inserimento ambientale. Il tracciato deve essere progettato in modo da avere una pendenza adeguata alla morfologia del luogo e dove possibile essere raccordato al terreno limitrofo con rampe inerbito. È ammesso il rivestimento in acciottolato per la sede stradale.

La bitumatura del fondo stradale deve essere riservata alle vie di maggior traffico; in tal caso il ruscellamento va contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati, è corretto l'uso del porfido in tutte le sue possibilità di posa.

5. Le rampe, quando sia richiesto da esigenze di consolidamento del terreno o di mascheramento dell'intervento, devono essere sistemate con alberi o arbusti di essenze locali. I muri esistenti, di sostegno o contenimento, in pietra devono essere conservati. Quelli di nuova edificazione devono avere dimensioni limitate, specie in altezza, ed essere realizzati in pietra locale a vista.

ART. 75 AREE PER LA VIABILITÀ E GLI SPAZI PUBBLICI

1. L'esecuzione di nuove strade e gli interventi di trasformazione di quelle esistenti devono essere eseguiti curando particolarmente il progetto in riferimento all'inserimento ambientale, ovvero alla mitigazione dell'impatto visivo.
2. Il tracciato stradale e le opere d'arte relative devono essere oggetto di una progettazione accurata, capace di minimizzare il contrasto fra l'opera ed il paesaggio, con una attenta scelta delle tipologie e dei materiali, e di favorire il massimo assorbimento visivo dell'opera nel contesto ambientale, con la sistemazione ed il rinverdimento degli spazi di pertinenza.
3. Gli scavi ed i riporti devono essere inebriati e, qualora specifiche esigenze di mascheramento lo richiedano, piantumati con essenze arboree locali. I muri di contenimento del terreno, qualora non possano tecnicamente essere sostituiti da scarpate, devono avere paramenti in pietra locale a vista.

CAPITOLO X

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

ART. 76 DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE.

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito:
 - criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 77 TIPOLOGIE COMMERCIALI.

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

ART. 78 LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI.

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità d'insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di Attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti e indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le aree che non prevendono la possibilità di nuove edificazioni.

ART. 79 ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP;
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dal Piano Regolatore Generale (art. 30 delle presenti Norme di Attuazione), sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.

ART. 80 VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 81 ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 82 SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri.
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi di cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a prestazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme".
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 83 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

3. Nelle aree in cui sono previste una molteplicità di funzioni, sottoposte a piano attuativo di cui all'art. 48 delle presenti norme di attuazione, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettera c) e d) dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq, per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

ART. 84 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 85 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 86 AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI.

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 87 CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO NEL CASO DI RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DISMESSI.

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo periodo, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 88 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

1. Per la Valutazione d'impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ALLEGATO N. 1 DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

DGP n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 04.10. 2013

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)			
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE		
	MINIMA	MASSIMA	
AUTOSTRADA	---	---	---
I CATEGORIA	10.50	18.60	
II CATEGORIA	9.50	10.50	
III CATEGORIA	7.00	9.50	
IV CATEGORIA	4.50	7.00	
ALTRE STRADE	4.50*	7.00	
STRADE RURALI E BOSCHIVE	---	3.00	

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni c'è ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

The diagram illustrates the components of a road platform. It features a central horizontal line labeled 'CARREGGIATA' (carriageway). On either side of this line are two vertical lines labeled 'banchina' (curb). Further outwards from each curb are two additional vertical lines labeled 'elementi marginali' (margin elements). This creates a total width for the platform including margins, curbs, and the carriageway itself.

PIATTAFORMA STRADALE

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

TABELLA C


LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	(")	--- ---	--- ---	150
I CATEGORIA	(*)	40	60	90
II CATEGORIA	10	35	45	60
III CATEGORIA	8	25	35	35
IV CATEGORIA	5	15	25	25
ALTRE STRADE	5	7	10	10

(") Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto e' determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.



LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:

- | | |
|------------------------------|--|
| - DAL LIMITE STRADALE PER | STRADE ESISTENTI
STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE |
| - DALL'ASSE STRADALE PER | STRADE DI PROGETTO |
| - DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER | RACCORDI E / O SVINCOLI |

ALLEGATO N. 2 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c.6)
MODELLO A1: LEGNAIA IN APPOGGIO




ALLEGATO N. 2 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c.6)
MODELLO A1: LEGNAIA IN APPOGGIO



ALLEGATO N. 2 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c.6)
MODELLO A1: LEGNAIA IN APPOGGIO




ALLEGATO N. 3 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c.6)
MODELLO A1: LEGNAIA ISOLATA




ALLEGATO N. 3 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c.6)
MODELLO A1: LEGNAIA ISOLATA

PROSPETTO PRINCIPALE

A5




PROSPETTO LATERALE



ALLEGATO N. 3 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c. 6)

ALLEGATO N. 3 TIPOLOGIA COSTRUZIONI ACCESSORIE (ART. 6 c.6)
MODELLO A1: LEGNAIA ISOLATA



ALLEGATO N. 4 TABELLA DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

ZONA A	Insidamento storico	art. 52
	Insidamento storico isolato	art. 52
	Area di rispetto del P.R.G.I.S.	art. 64
ZONA B	Area residenziale satura	art. 23
	Area residenziale di completamento	art. 24
	Area residenziale di nuova espansione	art. 25
	Area per attività alberghiere	art. 26
	Area per colonia	art. 28
ZONA C		
ZONA D	Area del settore secondario e terziario di interesse locale	art. 30
	Area per insediamenti produttivi di interesse locale	art. 29
	Area per impianti a servizio dell'agricoltura e zootecnia	art. 31
	Area inserita nel Piano di utilizzo delle sostanze minerali	art. 43
ZONA E	Area agricola di pregio	art. 41
	Area agricola	art. 42
	Area per attività turistico-rurali	art. 27
ZONA F	Area per attrezzature e servizi pubblici di livello locale	art. 32
	Area per nuovi servizi pubblici	art. 33
	Verde pubblico attrezzato	art. 35
	Area per impianti sportivi	art. 34
	Parco attrezzato	art. 35